

# AGRICOLTURA - ISTITUZIONI - MERCATI

RIVISTA DI DIRITTO AGROALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

**A** La Rivista intende favorire la condivisione interpretativa degli strumenti del diritto, dell'economia e dell'analisi istituzionale, attraverso un confronto multidisciplinare e di respiro internazionale. L'evoluzione e la globalizzazione dei mercati e le prospettive

**M** della politica agricola comune collocano, oggi, l'agricoltura in un'area di snodo e di regolazione dei sistemi agroalimentare, ambientale e dello sviluppo rurale ed esigono strumenti di osservazione originali ed unitari.

FrancoAngeli srl - Via Monza 106 - 20121 Milano - Poste Italiane Spa - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, comma 1, DCS Milano - Il semestre 2017

AGRICOLTURA - ISTITUZIONI - MERCATI

2-2017

 **FrancoAngeli**  
La passione per le conoscenze

€ 46,50 (i.i.)

(R91.2017.2)

ISSN 1828-194X

# AGRICOLTURA

2/2017

# ISTITUZIONI

FrancoAngeli

# MERCATI

RIVISTA DI DIRITTO AGROALIMENTARE  
E DELL'AMBIENTE

## STUDI

**L'AGRICOLTURA BIOLOGICA**

(Irene Canfora)

**LA LEGISLAZIONE IN FAVORE DELLA MONTAGNA IN ITALIA**

(Clelia Losavio)

## TEMI

**STRUMENTI DI REGOLAZIONE NELL'ECONOMIA CIRCOLARE**

(Cristiana Lauri)

**L'IMPRESA SELVICOLTURALE**

(Mario Mauro)

**AGRICOLTURA  
ISTITUZIONI  
MERCATI**

RIVISTA DI DIRITTO AGROALIMENTARE  
E DELL'AMBIENTE

**FrancoAngeli**

**DIREZIONE**

Francesco Adornato (direttore), Luigi Costato, Lucio Francario, Alberto Germanò, Marco Goldoni, Carlo Alberto Graziani, Antonio Jannarelli

**COMITATO SCIENTIFICO:** Piero Bevilacqua, Giovanni Cannata, Francesco Capograssi, Sabino Cassese, Corrado Giacomini, Vitantonio Gioia, Dietrich Gorny, Sergio Marchisio

**COMITATO DI DIREZIONE:** Ferdinando Albinini (Università della Tuscia), Aleksey Aleksandrov (Università di Mosca - MGIMO), Paolo Borghi (Università di Ferrara), Francesco Bruno (Università del Molise), Roman Budzinowski (Università di Poznań), Irene Canfora (Università di Bari), Catherine Del Cont (Università di Nantes), Alessandra Di Lauro (Università di Pisa), Marsha Echols (Howard University di Washington), Marianna Giuffrida (Università di Messina), Pamela Lattanzi (Università di Macerata), Lorenza Paoloni (Università del Molise), Margherita Scoppola (Università di Macerata), Stefano Spalletti (Università di Macerata), Anna Ilaria Trapè (Università di Macerata), Zbigniew Witkowski (Università di Toruń)

**REDAZIONE:** Matteo Benozzo, Cesare Bugiani, Giulia Follenti, Clelia Losavio, Monica Sabbatini, Anna Ilaria Trapè (coordinatore)

**DIREZIONE E REDAZIONE:** Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, Via Don Minzoni 22/a  
Tel. 0733.2582878 - E-mail: annaliatrape@unime.it

Coloro che desiderano inviare lavori da sottoporre alla Redazione per la pubblicazione sono pregati di tener conto delle norme redazionali stampate alla fine del fascicolo

GRAFICA DELLA COPERTINA: Elena Pellegrini

AMMINISTRAZIONE, DISTRIBUZIONE, ABBONAMENTI: viale Monza, 106, 20127 Milano - tel. 02.28.37.141; fax 02.26.14.19.58; e-mail: riviste@francoangeli.it

**ABBONAMENTI**

Per conoscere il canone d'abbonamento corrente, consultare il nostro sito (www.francoangeli.it), cliccando sul bottone "Riviste", oppure telefonare al nostro Ufficio Riviste (02.28.37.14.54/56) o, ancora, inviare una e-mail (riviste@francoangeli.it) indicando chiaramente il nome della rivista. Il pagamento potrà essere effettuato tramite assegno bancario, bonifico bancario, versamento su conto corrente, o con carta di credito.

*L'abbonamento verrà attivato non appena giunta la notifica dell'avvenuto pagamento del canone.*

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata). Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

*In caso di copia digitale, l'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it*

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 548 del 6 settembre 2004 - Semestrale - Direttore responsabile: Stefano Angeli - Poste Italiane Spa - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano - Contiene meno del 45% di pubblicità - Copyright © 2019 by FrancoAngeli srl, Milano

Stampa: Logo srl, sede legale: Via Marco Polo 8, 35010 Borgoricco (Pd)

Il semestre 2017 - Finito di stampare nel settembre 2019



Sommario - 2/2017

R.IT. 747

UF1 166 537

**STUDI**

**La responsabilità delle imprese nella filiera biologica**

Irene Canfora .....5

**L'incerto percorso della legislazione in favore della montagna in Italia e nuove prospettive di attenzione al "territorio"**

Clelia Losavio .....27

**TEMI**

**Strumenti di regolazione nell'economia circolare tra mercato e valore non proprietario**

Cristiana Lauri .....49

**L'impresa selvicolturale nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo, tra sostenibilità e multifunzionalità**

Mario Mauro .....79



- Sicliari D. (2014), «La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell'accesso all'informazione ambientale», in Ferrara R., Sandulli M.A. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Giuffrè, Milano.
- Stiglitz J.E. (1989), *Economia del settore pubblico*, Hoepli, Milano.
- Stile M.T. (2015a), «Da economia lineare a economia circolare: la strategia dell'Unione europea e l'anello mancante», *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 4.
- Stile M.T. (2015b), «Da economia lineare a economia circolare: un percorso in salita», *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 1-2.
- Thommen L. (2009), *Umweltgeschichte der Antike*, Verlag C.H. Beck oHG, Monaco.
- Trapè I. (2017), «Lo spreco alimentare e la legge italiana n. 166 del 2016», *Rivista di Diritto Agrario*, 2.
- Tropea G. (2016), «La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015», *Diritto Amministrativo*, 1-2.
- Vaiano D. (2017), «Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale», in Garofoli R., Ferrari G. (a cura di), *Codice dei contratti pubblici*, vol. I, Nel Diritto Editore, Roma.
- Videtta C. (2014), «Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno», in Ferrara R., Sandulli M.A. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Giuffrè, Milano.
- Villamena S. (2015), «Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la "competitività non di prezzo" anche alla luce della recente disciplina europea», *Il Diritto dell'Economia*, 3. DOI: 10.1400/234275.
- Villamena S. (2017), «Codice dei contratti pubblici 2016. Nuovo lessico ambientale, clausole ambientali, sostenibilità, economicità», *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 3.
- York R., Rosa E.A., Dietz T. (2003), «Footprints on the Earth: the Environmental Consequences of Modernity», *American Sociological Review*, 68, 2. DOI: 10.2307/1519769.

## L'impresa selvicolturale nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo, tra sostenibilità e multifunzionalità

Mario Mauro\*

Ricevuto il 24.5.2019 – Accettato per la stampa il 26.6.2019

**Sommario:** 1. Introduzione – 2. Attualità della selvicoltura. Il rapporto con l'agricoltura – 3. La legislazione forestale italiana. Dal d.lgs. n. 227/2001 al Tuff, passando per il Pqsf – 4. Il Tuff – 5. Le funzioni e la gestione del bosco nella disciplina internazionale ed europea – 6. Il recepimento del principio di sostenibilità nell'ordinamento italiano – 7. Conclusioni.

### Sommario

*L'impresa selvicolturale nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo, tra sostenibilità e multifunzionalità*

Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, riapre il dibattito sul ruolo dell'impresa selvicolturale, assegnando a questa il delicato compito di contribuire alla realizzazione di una "gestione forestale sostenibile". Il concetto, tuttavia, non trova una compiuta definizione nel diritto interno ma presuppone un'analisi del diritto europeo ed internazionale. Questo, infatti, fissa obiettivi, principi e criteri cui l'attività di selvicoltura si deve uniformare e che segnano i tratti distintivi rispetto alla coltivazione ed all'allevamento.

Lo scritto muove descrivendo il contesto concreto su cui interviene la nuova disciplina; successivamente, ne isola le novità più significative; infine le proietta in quell'orizzonte più ampio che trascende i confini nazionali.

### Abstract

*Silvicultural farms in the international and European agro-environmental law system, between sustainability and multi-functionality*

The new consolidated law on the forests and forest supply chains (d.lgs. 3 April 2018, n. 34) reopens the debate on the role of the silvicultural farms, assigning

\* Università di Firenze; mario.mauro@gmx.com



them the sensitive task of contributing to the realization of a 'sustainable forest management'. However, domestic law does not clarify the concept; such notion requires an analysis of the European and international law, that establishes objectives, principles and criteria. Forestry activities must comply to those, which, at the same time, mark the difference from cultivation and breeding.

The paper moves describing the context on which the new domestic law intervenes; subsequently, it isolates the most significant innovations; finally, it projects them in a framework that transcends national boundaries.

*Parole chiave:* bosco, impresa agricola, legno, selvicoltura, sostenibilità.  
*Keywords:* forest, farm, wood, silviculture, sustainability.

## 1. Introduzione

Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34<sup>1</sup> (Tuff), riapre il dibattito sul ruolo dell'impresa selvicolturale<sup>2</sup>, assegnandole una funzione strategica.

Rispetto alla disciplina precedente<sup>3</sup>, è istituito un collegamento tra «selvicoltura» e «gestione forestale sostenibile»<sup>4</sup>. Quest'ultima è nozione di

<sup>1</sup> Per un primo commento cfr. Ferrucci (2018, p. 265); Crosetti (2018, p. 1); Romano (2018, rivista on-line).

<sup>2</sup> Tra i lavori più significativi sull'impresa forestale si ricordano gli studi di Tamponi (1983); Id. (1999a, p. 677); Abrami (1987); Adornato (1996). Tra i singoli saggi, v. Germanò, Rook Basile (1985, p. 14); Cristiani (1989, p. 411); Salvestroni (1991, p. 789); Andreani (1990, p. 581). A questi Autori va riconosciuto il merito di aver ricondotto tale attività nell'ambito dell'esercizio dell'impresa e non, invece, del godimento della proprietà.

Dopo la riforma dell'art. 2135 c.c., meritano di essere poi ricordati i lavori di Abrami (2003, p. 465), Petrelli (2007, p. 236); Vecchione (2009, p. 251), i quali, muovendo dai risultati di chi li ha preceduti, collocano l'attività imprenditoriale nel più ampio contesto della multifunzionalità del bosco e della complessità di interessi che intorno a questi ruotano.

Più in generale, poi, si vedano anche Germanò, Rook Basile (2011a, p. 767); Ii. (2011b, p. 15); Abrami (2002, p. 34).

<sup>3</sup> D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Per un commento v. il numero speciale della *Rivista di Diritto Agrario*, n. 4, 2001; Costato (2001, p. 668), con particolare riferimento allo scritto di Germanò (2001, p. 714) e di Abrami (2001b, p. 659). Di quest'ultimo, v. anche Id. (2001a, p. 571); Id. (2002, p. 34).

<sup>4</sup> L'art. 1 è dedicato ai principi. Al comma 3, afferma che Stato e Regioni «promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile», finalizzata, tra le altre cose, a «garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali» del patrimonio forestale (art. 2, I co., lett. b).

Più specificamente, l'art. 1, co. 3, Tuff dispone che «Lo Stato e le regioni, nell'ambito

«nuovo conio»<sup>5</sup>, che vincola l'attività di cura del bosco<sup>6</sup> al rispetto della sostenibilità e della valorizzazione della sua pluralità di funzioni<sup>7</sup>.

La definizione che il Tuff propone<sup>8</sup>, però, si comprende solo se si assume come riferimento il contesto europeo ed internazionale, i cui orientamenti, anche per effetto dei numerosi rinvii contenuti nel nuovo testo unico<sup>9</sup>, si trasformano in vincoli per il legislatore italia-

delle rispettive competenze, promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del paese».

L'art. 2, I co., lett. b), specifica che «le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a (...) b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali». Come si avrà modo di vedere, le funzioni menzionate sono quelle che vanno a formare il principio di sostenibilità, per approfondimenti v. il successivo par. 2.3.

<sup>5</sup> Così Ferrucci (2018, p. 268).

<sup>6</sup> A partire dal d.lgs. n. 227/2001 (art. 2), i termini bosco e foresta sono usati come sinonimi. Prima era dibattuta la coincidenza tra i due concetti. Dai più si riteneva che il concetto di bosco fosse circoscritto a quelle aree in l'uomo riusciva a svolgere la propria opera, così Adornato (2003, p. 1143). Sul concetto di bosco e patrimonio forestale cfr. Romagnoli (1959, p. 638); Abrami (2017, p. 585); Id. (1998, p. 492); Id. (1982, p. 851); Sandulli (1959, p. 617); Bognetti (1959, p. 609); Crosetti (1988); Id. (2008, p. 135); Latessa (1968, p. 534); Fioritto (2003, p. 3249); Di Dio (2005, p. 534).

<sup>7</sup> Ricordando concetti noti, alla dimensione produttiva del bosco, consistente nella fornitura di legno per l'industria e l'artigianato e di prodotti non legnosi (funzione produttiva), si aggiunge una prevalente funzione conservativa di regimazione idrica e controllo dell'erosione del suolo e dell'assetto idrogeologico, salvaguardia della biodiversità, mitigazione del clima e miglioramento della qualità dell'aria, turismo e ricreazione. Diversi sono gli autori che hanno trattato delle differenti funzioni del bosco. Solo per citarne alcuni, Romagnoli (1959, p. 638); Crosetti (2008, p. 135); Id. (2018, p. 5); Abrami (1983, p. 201); Id. (1986, p. 334); Id. (2002, p. 34); D'Addezio (1987, p. 241); Maddalena (2002, p. 55).

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 3, II co., lett. b), per gestione forestale sostenibile o attiva si intende l'insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi».

<sup>9</sup> Diverse sono le disposizioni del Tuff che richiamano il diritto internazionale. Tra le più significative, l'art. 1 rende vincolanti gli orientamenti elaborati nelle differenti conferenze; l'art. 6, in tema di programmazione e pianificazione forestale, afferma di dare a questi attua-



no<sup>10</sup>. Sotto altro collegato profilo, se uno degli obiettivi del Tuff è promuovere lo sviluppo delle imprese selvicolturali, oggi scarsamente diffuse, queste dovranno comunque operare nel rispetto della gestione sostenibile, come elaborata in sede internazionale. È in queste sedi, infatti, che il principio è stato concepito e sviluppato. Ove correttamente attuato, dovrebbe frenare lo stato di abbandono in cui versa il patrimonio forestale italiano e determinare un'inversione di rotta verso una sua gestione attiva, che ne valorizzi e garantisca «le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali» (art. 2, 1° co., lett. b).

In questo processo di conversione, per espressa previsione del Tuff, la selvicoltura offre un «fondamentale contributo»<sup>11</sup>. Fermo rimanendo che questa è attività di «cura e sviluppo di un ciclo biologico»<sup>12</sup> che mira alla

zione. Altri rinvii sono poi contenuti all'art. 10 (promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione); art. 14 (coordinamento); art. 15 (monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione).

<sup>10</sup> Sul punto rileva Crosetti (2018, p. 3), «l'attuale base normativa (...) nazionale e regionale è risultata inadeguata rispetto alle strategie europee e alle sempre crescenti esigenze sociali e necessità economiche, oltreché insufficiente a garantire un'efficace e diffusa attuazione sul territorio nazionale delle azioni necessarie all'adempimento degli indirizzi europei e degli impegni internazionali assunti dal nostro paese in materia ambientale, paesaggistica, energetica e climatica».

<sup>11</sup> Così art. 1, III co., Tuff.

<sup>12</sup> La nozione di imprenditore agricolo è stata oggetto di una lunga evoluzione che, riprendendo le suggestioni di Germanò-Rook Basile (2008, p. 284) può essere divisa in tre periodi. Quello anteriore al 1982, prima dell'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, dove la rilevanza dell'impresa agricola era circoscritta alla disciplina dettata dal Codice civile ed al suo rapporto con l'impresa commerciale. Tra gli scritti più significativi di questo periodo cfr. Carrara-Romagnoli (1965, p. 358); Galloni (1974); Germanò (1982); Carrara (1959, p. 158); Giuffrida (1970, p. 549); Casadei (1978, p. 55); Costato (1979).

Con il progredire degli anni, l'impresa agricola ha acquisito sempre più rilevanza nella legislazione speciale. Il riferimento temporale è dato dalla L. 203/1982, quella che meglio mette in luce il legame tra impresa-azienda-fondo rustico. Consapevole del ruolo svolto dalla legislazione di settore, Emilio Romagnoli inizia un importante lavoro di ricostruzione dei dati caratterizzanti la figura dell'imprenditore agricolo e, muovendo da questi, trova nella funzione promozionale di questa legislazione una giustificazione della specialità del diritto agrario. Cfr. Romagnoli (1992, p. 76), al quale, proprio a conferma del collegamento, si deve anche la voce *Agricoltura* (Id. (1986)) e la voce *Diritto agrario* (Id. (1990)). Essenziale, inoltre, è il suo lavoro Id. (1986) e la ricostruzione in Id. (2001, p. 931). Sul punto v. poi anche Rook Basile (1988); Germanò (1995); Galloni (1980); Costato (1989); Francario (1988); Francario, Paoloni (1989).

L'ultimo spartiacque, infine, si può collocare con l'approvazione e l'entrata in vigore dei decreti legislativi 18-5-2001, nn. 226, 227 e 228. Nello specifico, l'art. 1, del d.lgs. 228/2001 modifica l'art. 2135 c.c. e pone al centro, ai fini della qualificazione di un'impresa come agricola, la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase essenziale di esso,

produzione ed al commercio del legno ricavato da boschi e foreste<sup>13</sup>, il diritto europeo ed internazionale fornisce quegli obiettivi, principi e criteri cui essa si deve uniformare e che, quindi, ne segnano i tratti distintivi rispetto alla coltivazione ed all'allevamento.

Si arriva così a definire il problema affrontato nel presente scritto: ricostruire tali orientamenti, con l'obiettivo sistematico di meglio chiarire e specificare la nozione di selvicoltura, a fronte del nuovo indirizzo del Tuff.

Per provare ad ipotizzare una risposta, tutti gli aspetti appena menzionati meritano di essere meglio indagati, muovendo proprio dal contesto concreto su cui interviene il Tuff. Successivamente, se ne isoleranno le novità più significative, così da poterle infine proiettare in quell'orizzonte più ampio che trascende i confini nazionali<sup>14</sup>.

## 2. Il patrimonio forestale italiano e l'attualità della selvicoltura

Il «Programma quadro del settore forestale»<sup>15</sup> del 2008 descrive una

chiaramente ispirandosi alle osservazioni di Carrozza (1975, spec. p. 74). Questi, nel definire l'agricoltura, testualmente scriveva «svolgimento di un ciclo biologico concernente l'allevamento di animali o vegetali che appare legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali e che si risolve economicamente nell'ottenimento dei frutti» (p. 74).

Tra gli scritti più significativi, cfr. Germanò, Rook Basile (2011b); Ii. (2014, p. 543); Ii. (2011a, p. 757); Goldoni (2003, p. 176); Costato (2004, p. 11); Casadei (2001, p. 724); Id. (2009, p. 309); Galloni (2003); Jannarelli, Vecchione (2009); Jannarelli (2002, p. 19); Petrelli (2007); Sciaudone (2005); Adornato (2002); Canfora (2011, p. 232).

<sup>13</sup> Altrimenti saremmo nel campo dell'arboricoltura da legno.

<sup>14</sup> Il tema del diritto internazionale, essendo variegato ed eterogeneo, sarà esposto secondo il seguente ordine. Prima saranno esaminati, in prospettiva storica, gli orientamenti elaborati in sede Onu, poi quelli in sede paneuropea ed, infine, quelli provenienti dall'UE. Relativamente alle indicazioni provenienti da quest'ultima, saranno affrontate le politiche finanziarie, la Pac e le misure di *soft law*.

<sup>15</sup> Si tratta di un documento approvato sul finire del 2008, con la funzione di costituire un quadro di riferimento strategico, di indirizzo e di coordinamento per il settore forestale nazionale e che nasce dall'esigenza di recepire, a livello nazionale, gli orientamenti elaborati in sede europea ed internazionale. È stato elaborato da un gruppo di lavoro tecnico inter-istituzionale composto a rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Corpo forestale dello Stato, dell'Inea, dell'Ismea, nonché da una rappresentanza delle Regioni nominata dalla Conferenza Stato-Regioni-PA (Basilicata, Molise, Puglia, Toscana e Veneto).

La sua base normativa si rinviene nell'art. 1, co. 1082, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale afferma: «Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel



situazione del patrimonio forestale italiano altamente problematica. L'ultima edizione dell'*Annuario dell'agricoltura italiana*, curata dal Crea<sup>16</sup>, la conferma, imputando il progressivo aumento della superficie forestale nazionale all'abbandono ed all'incuria dei terreni agricoli delle terre<sup>17</sup>. I motivi sono diversi.

L'elevata frammentazione fondiaria, le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali, la scarsa accessibilità e, soprattutto, le modalità di gestione a bassa produttività sono elementi che, coordinati tra loro, non generano un valore aggiunto. L'approccio politico e culturale, fortemente legato alla conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, si è poi tradotto in un aggravio di vincoli<sup>18</sup> e limitazioni per le attività selvicolturali.

rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal Cipe nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002». Per approfondimenti v. Crosetti (2008, p. 135); Id. (2018, p. 2).

<sup>16</sup> Crea (2016), consultabile in <https://www.crea.gov.it/it/news/annuario-agricoltura>

<sup>17</sup> Con quasi 12 milioni di ettari, i boschi coprono ormai il 39% del territorio, portando l'Italia ad essere uno dei paesi UE con la maggiore superficie boscata. Nello specifico, trattati di 11.778.249 ha di cui 10.079.483 ha di bosco e 1.698.766 ha di altre terre boscate, con un incremento medio di 42.000 ha/anno.

<sup>18</sup> Diversi sono i vincoli che gravano sul bosco. L'art. 866 c.c. istituisce il vincolo idrogeologico, poi meglio specificato dai r.d. 3267/1923 e r.d. 1126/1926 e la cui finalità non è solo quella del rimboschimento (come previsto dalla L. 3917/1877) ma anche la prevenzione dei dissesti di carattere idrogeologico. Il r.d. 3267/1923, inoltre, istituisce altri vincoli: il vincolo di difesa, che può essere imposto sui boschi e che, per la loro ubicazione, difendono terreni e fabbricati dalla caduta di valanghe; il vincolo per ragioni igienico-climatiche, che può essere imposto sui boschi ritenuti utili per le condizioni igieniche locali; il vincolo per ragioni di difesa militare nei confronti di boschi ritenuti necessari per ragioni di difesa militare.

Una menzione a parte, invece, merita il vincolo paesaggistico cui il bosco è sottoposto ex lege (art. 142, I co., lett. g), d.lgs. 42/2004), con la precisazione che, ai fini della sua imposizione, non rilevano eventuali definizioni regionali ma quella nazionale (così, Cass. pen., 10 luglio 2014, n. 30303; Cass. pen., 18 maggio 2011, n. 28928; Cass. pen., 10 marzo 2011, n. 9690; Cass. pen., 20 giugno 2007, n. 24258; Cass. pen., 16 novembre 2006, n. 1874). Esso, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 149, sottopone gli interventi a specifica autorizzazione paesaggistica.

turali<sup>19</sup>. Infine, la scarsa importanza delle Comunità montane<sup>20</sup> e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri hanno indebolito il sistema di *governance* del settore, essendosi così ridotte le risorse finanziarie ed il personale, con ricadute concrete sul controllo del territorio ed interventi per la loro promozione e valorizzazione.

La *mala gestio* genera non solo un incremento del rischio idrogeologico e di incendio ma, al contempo, ne frena la dimensione produttiva<sup>21</sup>.

In dottrina, sul vincolo idrogeologico, cfr. Ferrucci (2008, p. 443); Abrami (1981, p. 206); Matteoli (2018, p. 165); Jannarelli (2012, p. 652); Adornato (1990, p. 57).

Per quanto concerne, invece, il vincolo paesaggistico cfr. Ferrucci (2018, p. 207); Ead. (2017, p. 605); Abrami (1993, p. 35); Cartei (2006, p. 19); Crepaldi (2014, p. 467).

<sup>19</sup> Crea (2016, p. 266).

<sup>20</sup> Le Comunità montane trovano una loro disciplina negli articoli 27-29 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sugli enti locali. Tuttavia, per quanto il loro obiettivo sia la tutela, la promozione e la valorizzazione della montagna, non si sono mai affermate, ponendo diversi e numerosi problemi in tema di autonomia decisionale, riparto di competenze tra Stato e Regioni, disponibilità e gestione delle risorse finanziarie (esemplare sul punto è Corte cost., 24 luglio 2009, n. 237, con nota di Gori (2009, p. 201) e di De Martin, Di Folco (2009, p. 2970). Nello stesso senso, anche C. cost., 25 gennaio 2010, n. 27, con nota di Gori (2010, p. 79). In entrambe queste pronunce, infatti, si afferma il loro ruolo strumentale e non essenziale («dato il carattere strumentale e non essenziale delle comunità montane, non può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell'ordinamento o una norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla regione il potere rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell'Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di ordinamento degli enti locali»).

Alcune Regioni, infatti, hanno deciso di abolirle e sostituirle con l'Unione dei Comuni (Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Molise, Piemonte). Il tema, più in generale, evoca le difficoltà di governo delle aree montane, sul quale v. di recente Crosetti (2017, p. 177), il quale ricorda che il problema esiste già dagli inizi del '900 e non sono finora state introdotte soluzioni adeguate. Nello stesso senso anche Desideri (2014, p. 9) il quale individua rileva che gli interventi finora attuati sono stati uniformi e centralisti, senza tenere in considerazione le specificità e le esigenze locali. Sulle comunità montane, nella vigenza della precedente L. 3 dicembre 1971, n. 1102 ma con spunti critici sempre attuali, Abrami (1975); Id. (1980, p. 212); Crosetti (1994, p. 416); Dalfino (1983).

<sup>21</sup> Per quanto il sistema economico del paese possa vantare un'industria forestale legata ai prodotti legnosi nella quale operano oltre 80.000 imprese, con 400.000 dipendenti, rendendo l'Italia il primo esportatore europeo ed il terzo al mondo, il nostro paese dipende per oltre l'80% del suo fabbisogno da paesi terzi. A conferma del dato, Eurostat ha esaminato il rapporto tra valore aggiunto generato nella produzione e commercializzazione del legno e superficie disponibile al prelievo. Secondo tale indicatore, l'Italia si assesta a 148 €/ha, rispetto ad una media UE di 187 €/ha. Tali dati sono riportati in Crea (2016, p. 266).



Mai, come oggi, un'inversione di rotta è necessaria, muovendo da una precisa consapevolezza. Come già sottolineato da certa dottrina<sup>22</sup>, il settore forestale comprende non solamente la filiera produttiva legata ai prodotti legnosi e non legnosi ma anche nuove filiere connesse ai diversi ruoli e funzioni di tipo ambientale, paesaggistico, turistico e ricreativo, che trovano nella gestione selvicolturale il principale strumento per garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio boschivo.

In questo contesto, affidare alla selvicoltura la «gestione forestale sostenibile» (art. 1, co. 3), allo scopo di «garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali» (art. 2, 1° c., lett. b), conduce l'interprete ad una riflessione sul ruolo dell'impresa che esercita tale attività.

Al di là delle aspettative, l'interrogativo sullo sfondo è quali siano le funzioni assegnate alla selvicoltura. Ai sensi della richiamata norma, sembra andare oltre la sola produzione e commercializzazione del legno e, pur non trascendendo i confini dell'agrarietà, presentare dei profili di diversità rispetto alla coltivazione ed all'allevamento degli animali<sup>23</sup>.

In prima battuta, non si può prescindere dalla considerazione che il legno ha caratteristiche intrinseche che non lo rendono comparabile ad altri prodotti agricoli. Da un lato, non soffre della medesima deperibilità e non è destinato ad un uso commestibile; dall'altro, ha tempi di maturazione più lunghi e, comunque, non soggetti a ciclicità rigorosa<sup>24</sup>. Allo stesso tempo, l'attività di estrazione del legname, che pur presuppone cura e sviluppo di un ciclo biologico, se non effettuata nel rispetto di precise regole, rischia di compromettere l'ambiente, la stabilità del suolo e la conformazione del paesaggio.

Proprio per questi motivi, la natura del bosco comporta l'introduzione

<sup>22</sup> L'argomento sulla valorizzazione economica delle diverse funzioni del bosco è una costante in letteratura, esso è stato adeguatamente sviluppato nel lavoro monografico di Adornato (1996, *passim*). Sulla multifunzionalità del bosco, v. precedente nota 6.

<sup>23</sup> Si interrogano sulla natura della selvicoltura, senza uscire dai confini dell'agrarietà ma pur rimarcandone le peculiarità date dal bosco, Tamponi (1983, pp. 9-14); Id. (1999, p. 680); Adornato (1996, p. 47). Come ricorda Ferrucci (2008, p. 603), per quanto non possa essere revocata in dubbio l'essenza della sua natura agricola, la sua singolare posizione dipende dal fatto di non aver mai intrecciato rapporti con l'alimentazione, scopo primario dell'agricoltura ed esitata nella costruzione di un diritto agroalimentare. Questa posizione trova le proprie radici nel pensiero di Carrozza (1975, p. 81), il quale fa ricadere tutta la legislazione forestale all'interno del diritto agrario, eliminando ogni dualismo tra diritto agrario e diritto forestale (*contra* selvicoltura Tamponi (1983, pp. 36-39). Lungo lo stesso orizzonte si sono mossi anche Bione (1978, p. 482); Lazzara (1980, p. 54).

<sup>24</sup> Le peculiari caratteristiche dell'impresa silvicola erano già descritte da Casadei (1978, p. 67).

di vincoli che impediscono o limitano interventi diretti sulla vegetazione, costituendo così un ostacolo alla dimensione economico-produttiva dell'attività selvicolturale<sup>25</sup>, cui le altre imprese agricole non sono sottoposte, o, comunque, lo sono in misura minore.

Sul piano strettamente normativo, poi, la selvicoltura non può beneficiare di tutte le opportunità che offre l'art. 2135 c.c.

All'impresa silvicola, infatti, è precluso interessarsi solo ad una parte del ciclo biologico, proprio in ragione della complessità delle operazioni di cura del bosco, intrinsecamente collegate al suo sfruttamento economico<sup>26</sup>. Per i medesimi motivi, inoltre, il legame con il fondo non sarà mai potenziale, non potendosi prescindere da una produzione strettamente legata al suolo. Tale aspetto, se pur ne conferma la natura agricola, la differenzia dalle altre attività<sup>27</sup>.

Se questo è il contesto, ben si comprendono le difficoltà per cui la selvicoltura, intesa come attività, stenti a strutturarsi ed organizzarsi nelle forme dell'impresa<sup>28</sup>.

Una delle aspirazioni del Tuff, invece, sembra proprio essere il rilancio della selvicoltura verso questa direzione, affidandole l'importante funzione della gestione attiva del bosco.

### 3. La legislazione forestale italiana. Dal d.lgs. n. 227/2001 al Tuff, passando per il Pqs

Le responsabilità dell'abbandono e del degrado in cui versano i boschi in Italia sono molteplici e si sono accumulate nel corso degli anni.

Diverse sono le leggi succedutesi nel tempo, nessuna delle quali ha avuto la forza di produrre cambiamenti significativi<sup>29</sup>. Il d.lgs. 18 maggio

<sup>25</sup> Così Canfora (2018, p. 35). Certa dottrina, quindi, ha ritenuto di comprendere all'interno della selvicoltura anche la realizzazione di servizi ambientali che, pur non generando guadagni per l'imprenditore, producono effetti positivi per l'intera collettività (Adornato, 1996, p. 412).

<sup>26</sup> Canfora (2018, p. 36).

<sup>27</sup> Tanto che tanto che da alcuni è stato ritenuto un errore del legislatore il riferimento al bosco contenuto all'art. 2135, II co., c.c., così Casadei (2009, p. 309), ripresa anche da Canfora (2018, p. 36). L'osservazione è condivisibile, nella misura in cui si ritenga che il rapporto potenziale con il bosco non concerne tanto la selvicoltura e la produzione del legno quanto, piuttosto, la coltivazione dei c.d. prodotti forestali non legnosi quali, ad esempio, funghi e tartufi.

<sup>28</sup> Così rilevano Tamponi (1999a, p. 677); Abrami (2005, p. 49).

<sup>29</sup> La prima legge nazionale forestale è il r.d. 23.7.1877, n. 3967 che istituisce un sistema di vincoli per la protezione del territorio. Nel 1923, viene sostituito dalla c.d. Legge Serpieri (r.d. 30.12.1923, n. 3267), la prima disciplina forestale, ancora oggi vigente, che



2001, n. 227, almeno nel titolo, si poneva l'obiettivo di modernizzare il settore e, nel suo articolato, tentava di valorizzare proprio la multifunzionalità del patrimonio forestale. Tuttavia, il cambiamento di rotta non poteva essere affidato solo ad una legge, se a questa non hanno fatto poi seguito concrete misure attuative, mai concretamente poste in essere.

Come è noto, il Tuff ha oggi abrogato la disciplina precedente, conservando solo il r.d. 30.12.1923, n. 3267, come poi attuato dal r.d. 16.5.1926, n. 1126. Esso, quindi, rappresenta la nuova disciplina di riferimento<sup>30</sup>. I cambiamenti introdotti muovono dal Programma quadro per

cerca di conciliare le differenti dimensioni del bosco, introducendo limitazioni e vincoli al diritto di proprietà. È in questo, infatti, che viene definito il vincolo idrogeologico, il cui obiettivo è il raggiungimento della stabilità dei suoli e la regimentazione delle acque. La disciplina, inoltre, ha l'obiettivo di favorire la selvicoltura, la salvaguardia e la valorizzazione dei boschi di maggiore interesse. È stato il r.d. 16.5.1926, n. 1126 a dare applicazione alla Legge Serpieri, in esso vengono normate le procedure amministrative necessarie all'amministrazione delle risorse forestali, tra cui l'obbligo di predisporre i piani di gestione economica per i boschi pubblici. Vengono, inoltre, definite le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

Con la Legge Galasso (L. 8.8.1985, n.431) viene istituito il vincolo paesaggistico, poi confluito nel TU ambientale, cui sono sottoposti anche «i territori coperti da foreste e da boschi». In virtù di tale vincolo, con l'approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.1.2004, n. 42) si prevede di sottoporre ad autorizzazione gli interventi che possono modificare in modo permanente l'aspetto esteriore dei boschi.

Il primo vero documento per il settore forestale, però, è la Legge pluriennale di spesa per il settore agricolo (L. 8.11.1986, n. 752), in esecuzione della quale è stato elaborato il primo "Piano e programma forestale nazionale" (approvato con delibera Cipe, del 2.12.1987). Trattasi di un documento distinto dal Piano agricolo nazionale, che riconosce autonomia e specificità al settore forestale e che marca l'attenzione sulla rinnovabilità delle risorse e multifunzionalità del patrimonio forestale.

Con il d.lgs. 4.6.1997, n. 143, attuativo del decentramento operato dalle Leggi Bassanini e, successivamente, con la L. Cost. 18.10.2001, n. 3, che ha modificato il riparto di competenze Stato-Regioni, la materia forestale è passata alla competenza delle Regioni. Tuttavia, poiché la materia ambientale è, invece, di competenza statale, si è registrata un'assenza di coordinamento tra la normativa ambientale e paesaggistica e quella più strettamente forestale, generando un panorama frammentario.

In questo contesto è così intervenuto il d.lgs. 18.1.2001, n. 227 che, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra le diverse disposizioni regionali, rappresenta una Legge quadro forestale. In essa, per la prima volta, si afferma la necessità di legare la politica forestale interna agli impegni assunti in sede internazionale, attuando una gestione attiva e sostenibile del bosco.

Per approfondimenti sull'evoluzione storica della disciplina applicabile ai boschi ed alle foreste v. Crosetti (2012, p. 159); Adornato (1996, p. 43).

<sup>30</sup> Per quanto, ad oggi, non siano ancora stati approvati i decreti attuativi ed, in ogni caso, richiederà di valutare anche le scelte adottate dalle singole Regioni.

il settore forestale (Pqsf), approvato alla fine del 2008<sup>31</sup> ed il cui scopo è tracciare una serie di obiettivi per garantire un maggiore allineamento del contesto normativo italiano agli orientamenti prodotti in sede europea ed internazionale.

In realtà, non si tratta di una novità. Già il d.lgs. n. 227/2001 affermava l'obbligo di rispettare gli impegni assunti a livello europeo ed internazionale<sup>32</sup>.

La prima novità, invece, è la previsione di uno strumento che, ferme le competenze regionali, ne coordini l'azione in una visione unitaria. La programmazione forestale regionale<sup>33</sup>, quindi, si fonderà su un programma quadro elaborato a livello statale, dalle cui priorità ed orientamenti le Regioni non potranno prescindere.

Un ulteriore elemento di novità, già menzionato nelle pagine precedenti, è l'aver individuato nella gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa economica, socio-culturale ed ambientale di tutela del territorio e di sviluppo locale. Tale affermazione è importante non solo perché recepisce l'elaborazione internazionale del principio di sostenibilità ma, soprattutto, perché non era menzionata nel precedente d.lgs. 227/2001<sup>34</sup>.

Nel Pqsf, invece, si prende atto che le aree boschive contano un sempre maggiore numero di utenti, che richiedono servizi diversi e spesso non facilmente conciliabili tra loro. Si ritiene che solo una gestione sostenibile possa garantire contemporaneamente le funzioni produttive, ambientali e sociali proprie del patrimonio forestale.

Infine, si afferma la necessità di costituire una «filiera forestale», termi-

<sup>31</sup> V. precedente nota 8.

<sup>32</sup> Art. 1, d.lgs. n. 227/2001, «Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona».

<sup>33</sup> Già prevista dall'art. 3 del d.lgs. 227/2001.

<sup>34</sup> Così Ferrucci (2018, p. 268). Se ne trova, comunque, una traccia embrionale anche agli articoli 1 ed all'art. 6 del d.lgs. n. 227/2001, laddove si afferma che la selvicoltura è elemento fondamentale «per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale» (art. 1) e «per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio».



ne che, nella disciplina precedente, non compariva. All'interno del Pqsf è uno dei quattro obiettivi prioritari, «sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa». Gli altri sono la tutela del territorio e dell'ambiente; garantire le prestazioni di interesse pubblico e sociale; favorire il coordinamento e la comunicazione.

Il Pqsf, per l'analisi che svolge, può essere la cifra per giustificare l'adozione del Tuff e valutare le scelte in esso contenute.

#### 4. Il Tuff

Il Tuff offre un quadro normativo di più ampio respiro rispetto al precedente, «che nella sua fitta trama coniuga la rivisitazione di profili tradizionali della disciplina del bosco con l'introduzione di elementi di assoluta novità»<sup>35</sup>.

Oltre alla frequenza con cui vengono richiamati gli impegni internazionali assunti dall'Italia, l'obiettivo è valorizzare la plurifunzionalità del bosco, nella trilogia della sostenibilità: economia, ambiente, inclusione sociale<sup>36</sup>.

Le novità prima richiamate sono utili a tracciare l'architettura del nuovo quadro normativo.

##### 4.1. Pianificazione forestale nazionale

In primo luogo, si afferma la necessità di una pianificazione forestale a livello nazionale, cui si dovranno uniformare i piani di gestione regionale<sup>37</sup>. Nel Pqsf, infatti, si legge che l'Italia presenta particolari problemi

<sup>35</sup> Ferrucci (2018, p. 267).

<sup>36</sup> Sempre Ferrucci (2108, p. 268). Sul concetto di sostenibilità, v. *infra*.

<sup>37</sup> Il tema evoca il riparto di competenze in materia forestale, da sempre *vexata quaestio*, su tutti cfr. Carmignani (2006). Come è noto, la materia non è menzionata dall'art. 117 Cost. in quelle riservate allo Stato in via esclusiva (II co.) o concorrente (III co.). Da ciò, ne dovrebbe derivare che, ai sensi del successivo IV comma, la competenza dovrebbe appartenere esclusivamente alla Regione e che, per converso, lo Stato non potrebbe dettare né leggi quadro né norme di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, nonostante l'equa parificazione tra Stato e Regioni, il policentrismo delle fonti e le interferenze con le altre materie di competenza statale esclusiva e concorrente consentono allo Stato di interferire in rilevanti e significativi profili della materia.

Emblematica, in tal senso è Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 105, la quale afferma che su boschi e foreste «insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento

dovuti all'estrema diversità degli ambienti, alla frammentazione e polverizzazione della proprietà, scarsa presenza di imprese, gestione inefficiente del bosco sia dal punto di vista ambientale e produttivo, cui si aggiunge la carenza «di un sistema uniforme e standardizzato su tutto il territorio nazionale»<sup>38</sup>.

Per risolvere questa problematica, il Tuff muove da alcune affermazioni di principio. Infatti, riconosce al patrimonio forestale nazionale una chiara funzione pubblica, esso fa parte del «capitale naturale nazionale (...) da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future». In coerenza con questa prospettiva, pur limitatamente alle materie di competenza statale, viene data una definizione unitaria di bosco.

L'art. 6, poi, richiede l'adozione di una pianificazione forestale che l'art. 3, co. II, lett. o), definisce come «l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste».

Essa si articola a differenti livelli. Il primo a livello statale, con la previsione di una «Strategia forestale nazionale», di durata ventennale e sottoposta ad aggiornamento quinquennale<sup>39</sup>.

Le Regioni, in coerenza a tale strategia, dovranno quindi definire gli obiettivi e le linee di azione, sulla base delle quali saranno poi adottati i programmi ed i piani forestali, articolati eventualmente su superfici territoriali variabili<sup>40</sup>.

Ad un livello ancora inferiore, infine, si collocano i piani di gestione forestale. Essi sono riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale ed introducono gli «strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali»<sup>41</sup>.

Al contempo, onde evitare l'eccessiva frammentazione e per recuperare

alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso».

Muovendo da questo dato fattuale, la pronuncia afferma che boschi e foreste costituiscono un bene giuridico di valore "primario", ed "assoluto". La tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, è anche un limite alla disciplina dettata da Regioni ed enti locali, ai quali, comunque, non è precluso prevedere forme di tutela più elevate.

<sup>38</sup> Così nel «Programma quadro per il settore forestale», p. 74.

<sup>39</sup> Art. 6, I co.

<sup>40</sup> Purché si tratti di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Sono i c.d. piani forestali ad indirizzo territoriale, che possono anche essere elaborati in accordo tra più Regioni ed enti locali (così, art. 6, co. III-IV-V).

<sup>41</sup> Così art. 6, VI co.



unitarietà, in nome di una migliore armonizzazione, si prevede che i piani forestali di indirizzo territoriale ed i piani di gestione siano allineati a criteri minimi nazionali<sup>42</sup>.

Per quanto al bosco venga attribuita una rilevante funzione pubblica che, nel concreto, si estrinseca negli interventi di programmazione e pianificazione appena sintetizzati<sup>43</sup>, questa non deve essere interpretata come un limite alla libertà di impresa.

Anzi, il principio di sostenibilità presuppone uno stretto legame e collaborazione tra iniziativa privata ed istituzioni<sup>44</sup>. Per raggiungere gli obiettivi economici, sociali ed ambientali è sempre necessaria una governance adeguata<sup>45</sup>. Essa ha «un ruolo fondamentale per il successo o il fallimento»<sup>46</sup> della sostenibilità. Impone a tutti gli operatori istituzionali, siano essi soggetti pubblici o privati, di cooperare per il raggiungimento degli obiettivi con responsabilità, trasparenza, capacità di rispondere ai bisogni degli stakeholder e con il coinvolgimento attivo della pubblica opinione su temi critici<sup>47</sup>.

Finora il dialogo tra Stato, Regioni, Province e Comuni è stato minimo ed i loro interventi sono sempre stati finalizzati all'elaborazione di piani ed all'introduzione di vincoli che, di fatto, hanno esitato in ostacoli all'esercizio dell'attività di impresa.

Una buona governance, invece, richiede che, nell'attività di pianificazione forestale, le istituzioni aprano un dialogo tra loro, coinvolgano anche gli operatori del settore e garantiscano un approccio multidisciplinare, così da disporre di un quadro che indaghi il territorio sotto un profilo non solo ambientale ma anche economico, geografico, politico, sociale, urbano, storico e culturale. La pianificazione forestale, infatti, dovrebbe essere sempre

<sup>42</sup> Art. 6, VII co.

<sup>43</sup> Ricorda Crosetti (2018, p. 11), che «per la prima volta, nell'ordinamento nazionale, è stata prevista una netta distinzione tra programmazione e pianificazione forestale, definendo una chiara gerarchia programmatica».

<sup>44</sup> Diversi sono i soggetti coinvolti. A livello nazionale la Strategia forestale è elaborata dal Mipaaf, che agisce di concerto con il Mattm, Mibaac, Mise e di intesa con la conferenza permanente Stato-Regioni. A livello regionale, il piano di gestione forestale è, di norma, approvato dalla Giunta, sulla base di una specifica legge regionale. Sempre una legge regionale, infine, attribuisce l'iniziativa di redazione dei piani forestali aziendali ai proprietari di boschi pubblici o privati, da approvarsi poi in sede istituzionale da specifici organi, costituiti da soggetti di comprovata competenza professionale, in base alle scelte e decisioni assunte in sede locale e regionale.

<sup>45</sup> Il rilievo è di Sachs (2015, p. 44).

<sup>46</sup> Sachs (2015, p. 44).

<sup>47</sup> Sachs (2015, p. 44).

più strumento idoneo a «valorizzare la gestione selvicolturale e rivalutare il bosco quale risorsa in grado di rispondere ai problemi emergenti, ad assicurare continuità di occupazione e rendere quindi stabile le attività nel settore forestale»<sup>48</sup>.

Se questo è l'approccio, i procedimenti di apposizione di vincoli assumono tutt'altro significato, essendo collocati in un contesto che trascende un'impostazione settoriale e che, quanto meno in teoria, dovrebbe garantire un più equo bilanciamento dei contrapposti interessi. In questa prospettiva, infatti, deve essere letto l'art. 7, VIII co., che promuove sistemi di pagamento, a livello regionale, a favore di imprese dedite alla gestione forestale sostenibile e che si assumono specifici impegni silvo-ambientali<sup>49</sup>.

#### 4.2. La gestione attiva

La seconda novità, rispetto al d.lgs. n. 227/2001 è la positivizzazione della regola della gestione forestale sostenibile o attiva<sup>50</sup>.

La definizione, per quanto ridondante, sottintende una significativa affermazione di principio: la valorizzazione delle differenti dimensioni del bosco non può prescindere da un intervento dell'uomo. Ciò, si consideri, non concerne solo la produzione ma anche la difesa ed il miglioramento della capacità idrica del suolo, la tutela della biodiversità, l'assorbimento del carbonio e la conformazione del paesaggio. Se flora e fauna malate non vengono curate, se gli alberi morti non sono tagliati o la vegetazione morta non è estirpata, se manca un controllo sui comportamenti inquinanti, la funzione protettiva e ambientale svolta dal bosco e dalle foreste rischia di essere seriamente compromessa.

Il problema è che, ad oggi, l'affidamento della gestione attiva all'impresa selvicolturale sembra ancora un obiettivo lontano. Essa, infatti, presuppone un'organizzazione imprenditoriale che abbia la disponibilità materiale dei boschi e le risorse economiche.

Gli elementi sono strettamente connessi tra loro. Nel contesto italiano, si considerino due dati. Oltre il 65% della superficie forestale risulta esse-

<sup>48</sup> Così Pqsf, p. 48.

<sup>49</sup> Sempre nell'ottica di creare un buon sistema di governance deve essere letto l'art. 14, rubricato Coordinamento, e l'art. 15, rubricato Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione.

<sup>50</sup> Art. 3, co. 2, lett. b), Tuff.



re di proprietà privata. Essa, tuttavia, è estremamente frammentata<sup>51</sup>. Nel migliore dei casi, è gestita da imprese di piccole dimensioni, per lo più costituite da ditte individuali, con una media di 3-4 addetti<sup>52</sup> e con disponibilità economiche ridotte. Ciò comporta che, al di là di qualche virtuosa eccezione quale ad esempio le Regole cadorine o, più in generale, le proprietà collettive lungo l'arco alpino orientale, il bosco non è amministrato secondo criteri imprenditoriali. La figura che più si avvicina è la comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.)<sup>53</sup>; nelle peggiori delle ipotesi, invece, i boschi sono abbandonati o non si riesce neppure a risalire ai proprietari.

I boschi di proprietà pubblica, invece, avrebbero le dimensioni per garantire a chi li gestisce un certo reddito ma, spesse volte, gli enti titolari se ne disinteressano oppure non hanno le disponibilità finanziarie, le conoscenze, gli strumenti ed il personale per garantire un intervento adeguato ed effettivo.

La problematica è nota, tanto che già nel d.lgs. n. 228/2001 sono stati introdotti strumenti negoziali finalizzati a regolare il rapporto tra PA ed impresa agricola<sup>54</sup>. Senza loro pregiudizio<sup>55</sup>, il Tuff ne introduce di ulteriori.

<sup>51</sup> Il dato è riportato da Crosetti (2018, p. 8). La problematica era già stata denunciata da Germanò e Rook Basile (1985, p. 14) i quali leggono nell'associazionismo uno dei possibili rimedi per superare la frammentazione.

<sup>52</sup> Pqsf, p. 54.

<sup>53</sup> Così rilevano Tamponi (1999b, p. 677); Abrami (2005, p. 49).

<sup>54</sup> Ai sensi dell'art. 15 (d.lgs. n. 228/2001), la PA stipula «convenzioni» con i privati allo scopo di favorire attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. In questa ipotesi, pertanto, il privato si sostituisce alla PA per svolgere funzioni di interesse pubblico, che competerebbero a questa.

I contratti previsti dall'art. 14 (d.lgs. 228/2001), invece, sono sottoscritti dall'imprenditore agricolo per la tutela di un suo interesse individuale, la cui realizzazione produce comunque effetti positivi per l'economia locale e l'ambiente. Il c.d. «contratto di collaborazione» (art. 14, I co.) ha lo scopo di assicurare sostegno e sviluppo all'imprenditoria locale, valorizzando le produzioni, attraverso la valorizzazione delle loro peculiarità. Strettamente collegato, poi, è il «contratto di promozione», sempre sottoscritto tra PA ed imprenditori agricoli, i quali si impegnano, nell'ambito della loro attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Tali impegni – afferma la norma – sono strumentali al fine di «assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni» (art. 14, III co.).

Per un commento v. Giuffrida (2002, p. 510).

<sup>55</sup> Quanto meno, il Tuff non sembra contenere alcuna disposizione di raccordo.

Il loro significato, all'interno della gestione attiva, presuppone, preliminarmente, di isolare quelle che il Tuff considera «attività di gestione forestale», potendo queste essere demandate ai privati. Tra esse sono annoverate le pratiche selvicolturali<sup>56</sup>, gli interventi colturali di difesa sanitaria, la prevenzione di incendi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi sulla viabilità forestale e le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché la prima commercializzazione di prodotti non legnosi, purché svolta congiuntamente ad una delle precedenti attività (art. 7). Per quanto la formulazione della norma sia ambigua, la competenza è ripartita tra le Regioni ed i proprietari dei boschi.

In alcuni casi l'intervento della Regione si limita alla loro incentivazione e promozione<sup>57</sup>. Ciò potrebbe avvenire anche sotto la forma di aiuti e sostegni, che dovrebbero poi consentire ai proprietari di provvedere, coordinatamente tra loro<sup>58</sup> ed in accordo con gli enti competenti, alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio (art. 12, co. 2).

In altri casi, invece, l'intervento richiesto è più radicale.

Per quanto concerne i boschi di proprietà pubblica, questi possono essere dati in gestione a soggetti privati, nelle forme della concessione<sup>59</sup>. In tal caso la norma richiede che il concessionario assicuri che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità. Il fatto che lo strumento adottato sia la concessione e che venga richiesto di conservare inalterata la superficie suggerisce che l'estensione data in gestione al privato non dovrà essere inferiore alla «unità produttiva economicamente sostenibile»<sup>60</sup>.

Relativamente ai boschi di proprietà privata, invece, la gestione attiva presuppone la risoluzione di tre problematiche: le terre abbandonate, quelle silenziose, l'eccessiva frammentazione.

<sup>56</sup> Intendendosi con queste «i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi ed alla produzione di quanto previsto alla lettera d) [prodotti forestali non legnosi]», così art. 3, II co., lett. c).

<sup>57</sup> Cfr., ad esempio, art. 10, Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione. Per agevolare la previsione di aiuti e benefici, si prevede che le imprese operanti nel settore forestale siano iscritte in uno specifico elenco, il quale deve contenere una sezione apposita per le imprese agricole.

<sup>58</sup> Come già ricordato, la proprietà forestale è estremamente frammentata.

<sup>59</sup> Art. 10, co. IV.

<sup>60</sup> L'espressione è utilizzata all'art. 10, co. V, in materia di associazionismo ma, considerate le assicurazioni che la PA richiede al concessionario, è da considerare che essa abbia un significato con riferimento all'art. 10, IV co.



L'obiettivo è ricostituire unità economicamente sostenibili, potendosi intendere con tale espressione aree che siano in grado di favorire l'occupazione, attrarre nuove imprese e consolidare quelle esistenti. A questo fine, le Regioni hanno a disposizione alcuni strumenti promozionali: da un lato, il recupero produttivo delle proprietà frammentate, abbandonate e silenti<sup>61</sup>; dall'altro, la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici<sup>62</sup>.

Tuttavia, qualora queste *nudges*<sup>63</sup> non sortissero gli effetti sperati, le Regioni potranno procedere con forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni e delle strutture ad altri soggetti, privilegiando l'imprenditoria giovanile<sup>64</sup>. Analogo potere sostitutivo è previsto in caso di mancata esecuzione degli interventi di ripristino connessi alla violazione della disciplina sull'attività di gestione forestale<sup>65</sup>.

Infine, sebbene non espressamente richiamato dal Tuff, per la sua portata generale dovrebbe essere sempre applicabile anche il contratto di partenariato pubblico-privato (Ppp)<sup>66</sup>. Esso, definito all'art. 3, I co., d.lgs. 50/2016<sup>67</sup>,

<sup>61</sup> Art. 12, co. I.

<sup>62</sup> Art. 10, co. V.

<sup>63</sup> Il termine intende evocare il volume di Thaler, Sunstein (2008) ai quali è attribuita l'idea del c.d. "paternalismo libertario", vale a dire, uno Stato che, pur lasciando liberi i privati, cerca comunque di influenzarne il comportamento, non con preclusioni e divieti, ma mediante *pungoli e spinte* che orientino le decisioni verso il perseguimento di specifici obiettivi. Nel caso di specie, le attività promozionali e di valorizzazione altro non sono che strumenti per il perseguimento del principio costituzionale di razionale sfruttamento del suolo (44 Cost.).

<sup>64</sup> Art. 12, III co.

<sup>65</sup> Ai sensi dell'art. 12, I co., però, in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica, spetta alle Regioni provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza.

<sup>66</sup> Per una bibliografia essenziale sul Ppp cfr. Cartei, Ricchi (2015); Cafagno, Botto, Fidone, Bottino (2013); Cerrina Feroni (2011); Dipace (2006); Chiti (2009); Id. (2007); Id. (2016); Amorosino (2017, p. 616); Di Cristina (2016, p. 482); Raganelli (2010); Per un quadro europeo, per quanto datato, Yescombe (2007).

<sup>67</sup> Si riporta la definizione, «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat.

trova una disciplina ai successivi articoli 180 e ss.<sup>68</sup> che, nell'impostazione del Consiglio di Stato, «recano un archetipo generale (...), una disciplina quadro valevole, oltre che per le figure tipizzate, anche per figure atipiche»<sup>69</sup>. Trattasi di contratti che potrebbero essere definiti «ad oggetto pubblico»<sup>70</sup> e che hanno come minimo comune denominatore il concorso e la collaborazione attiva della PA e dei privati nell'organizzazione di attività di interesse pubblico<sup>71</sup>.

In tal caso, la PA non esercita un potere autoritativo<sup>72</sup> ma, piuttosto, cerca di attrarre e di utilizzare risorse finanziarie ed organizzative private finalizzate alla gestione di opere di interesse pubblico, con l'assunzione da parte del gestore del rischio imprenditoriale<sup>73</sup>. Lo strumento che utilizza è

Rispetto alla definizione precedente questa fa riferimento alle sole opere fredde (opere a canone riconosciuto dall'ente concedente) e manca qualsiasi riferimento alle concessioni e al partenariato istituzionale. D'altra parte, però, il medesimo istituto trova una definizione anche all'art. 180 del medesimo Codice, che considera anche le opere calde (a tariffazione sull'utenza), non potendosi però così escludere ambiguità interpretative. Di Cristina (2016, p. 483).

<sup>68</sup> La disciplina vigente è il frutto di una evoluzione normativa che trova la propria origine nella c.d. Legge Merloni (L. 11 febbraio 1994, n. 109). Gli articoli 37 bis e ss. prevedevano la possibilità che un soggetto privato potesse promuovere la realizzazione di un'opera pubblica in regime di concessione, potendone poi diventare aggiudicatario. Al di là dei successivi correttivi, la figura viene per la prima volta espressamente definita dall'art. 3, comma 15-ter del Codice dei contratti pubblici.

Nel 2016, in attuazione della legge delega 28.1.2016, n. 11, è stato emanato il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuativo delle direttive (UE) 2014/23 - 2014/24 - 2014/25. Rispetto al precedente d.lgs. 163/2006, è stata operata una maggiore razionalizzazione ed articolazione della disciplina.

<sup>69</sup> Adunanza della Commissione speciale del 21.3.2016, chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione». Di archetipo, poi, parlano anche Di Cristina (2016, p. 482) e Travi (2013, p. 10).

<sup>70</sup> La categoria si deve alle teorizzazioni di Giannini (1993, p. 426).

<sup>71</sup> Così Amorosino (2014, p. 617).

<sup>72</sup> Come sottolinea Pajno (2015, p. 1127), l'attuale congiuntura economica ha imposto un cambiamento del tradizionale modello autoritativo in favore di forme di cooperazione a lungo termine tra pubblico e privato.

<sup>73</sup> Ancora Amorosino (2014, p. 617). In questo senso, già prima dell'adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici, la dottrina distingueva tra Ppp contrattuali e Ppp istituzionalizzati, a rilevarlo è Cartei (2011, p. 1). Tra quelli contrattuali, l'art. 180, VIII co., menziona la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità. Con il PPP istituzionalizzato, invece, viene costituita una società mista, detenuta congiuntamente dal partner privato e dal soggetto pubblico, con compiti di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico.



quello del contratto, che, ai sensi dell'art. 180, dovrà presentare tre tratti caratteristici: l'interazione programmatica tra la PA ed un privato, nel senso che spetta alla prima individuare il progetto ed al secondo la responsabilità dell'attuazione; la centralità del progetto, da definire in tutte le sue componenti, ivi incluso l'aspetto dell'equilibrio economico-finanziario e la conseguente remunerazione degli investimenti; l'assunzione da parte del privato del rischio di impresa.

Per quanto la figura abbia contorni ancora problematici ed incerti<sup>74</sup> e, comunque, presupponga che il contraente privato sia già strutturato in termini di impresa, la sua atipicità, unita alla flessibilità di contenuti del programma negoziale<sup>75</sup>, rappresentano un'importante opzione per favorire la gestione attiva del patrimonio forestale e lo sviluppo di una impresa selvicolturale.

#### 4.3. Sviluppo della filiera forestale

La terza novità, infine, è lo sviluppo della filiera forestale che, nelle aspirazioni del legislatore, dovrebbe essere un precipitato della buona *governance* e gestione attiva. L'espressione, assente nel d.lgs. 227/2001, è menzionata addirittura nel titolo del d.lgs. 34/2018. La sua realizzazione, quindi, costituisce la sfida più importante.

Secondo i dati riportati dal Pqsf, sebbene l'81% della superficie forestale nazionale risulti disponibile al prelievo legnoso, le difficili condizioni orografiche, l'inadeguata viabilità di servizio, l'alto costo della manodopera e la polverizzazione della proprietà terriera, hanno sempre frenato le utilizzazioni. Al contempo, proprio per i medesimi motivi, i boschi in Italia sono ancora fortemente orientati verso produzioni di basso valore unitario, prevalentemente utilizzate come legname da ardere. Questo, tuttavia, non ha frenato le diverse filiere di trasformazione del prodotto che, troppo spesso, importano legname dall'estero.

Il legislatore aspira a ridurre le importazioni e sviluppare una filiera interna, così da restituire competitività ai mercati tradizionali del legno e derivati. Tre sono le possibili linee di sviluppo.

<sup>74</sup> Così rilevato da Travi (2013, p. 10), per quanto l'opera sia anteriore al d.lgs. n. 50/2016 ma le cui considerazioni sono comunque estendibili. Critico, con riguardo alla disciplina vigente, è anche v. Di Cristina (2016, p. 616).

<sup>75</sup> Si ricorda che il correttivo del 2017 ha precisato che «il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica» (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

Una concerne l'utilizzo del legno nella produzione industriale di mobili, negli impieghi strutturali e nelle costruzioni; la seconda riguarda la produzione della carta dalla materia prima legnosa; la terza concerne l'uso del legno per finalità energetiche. Peraltro, valorizzando il riciclo ed il reimpiego, le tre filiere non operano a compartimenti stagni ma potrebbero costituire un sistema integrato, complesso ed interdipendente, con importanti ricadute sotto il profilo socio-economico, tanto locale quanto nazionale.

A queste, poi, si aggiunge la necessità di dare un nuovo impulso al mercato dei prodotti forestali spontanei non legnosi<sup>76</sup> ed ai nuovi mercati collegati agli ecosistemi forestali (turismo naturalistico, reti ecologiche, ecc.).

Se queste sono le potenzialità, a differenza di quanto avviene nell'agroalimentare, ad oggi una filiera del legno non è ancora stata sviluppata. Buona *governance* e gestione attiva, oltre a valorizzare la dimensione ambientale del bosco, sono sicuramente strumentali ed essenziali allo sfruttamento delle sue risorse. Il Tuff, poi, introduce ulteriori elementi, più specifici, che puntano alla qualità della produzione, intesa in una duplice accezione.

Una attiene al processo produttivo. Da un lato, si impone alle Regioni di promuovere la certificazione volontaria della gestione sostenibile e la tracciabilità dei prodotti<sup>77</sup>. Dall'altro, si demanda al Mipaaf, di intesa con le Regioni, di intraprendere misure volte a contrastare il commercio illegale del legno<sup>78</sup>.

La seconda, invece, riguarda le proprietà intrinseche del legno. In tal senso, in conformità a quanto previsto dalla dir. (CE) 105/1999, poi attuata in Italia con il d.lgs. n. 386/2003, si prevede che il materiale di moltiplicazione debba essere certificato, in condizioni fito-sanitarie conformi alla disciplina applicabile, adeguato alle condizioni del luogo in cui deve essere impiantato.

<sup>76</sup> Che trovano una espressa disciplina all'art. 11. Sulla loro nozione, sia consentito il rinvio a Mauro (2019).

<sup>77</sup> Art. 10, IX co. Le superfici certificate negli ultimi anni sono aumentate significativamente. Se nel 2001 si aggiravano intorno agli 11.000 ha, nel 2016 hanno superato gli 800.000 ha (fonte [www.pefc.it](http://www.pefc.it)). I due schemi più diffusi e riconosciuti a livello internazionale sono il Programme for Endorsement of Forest Certification Scheme (Pefc) ed il Forest Stewardship Council (Fsc). Entrambe si basano sull'analisi documentale e su misurazioni di performance in campo, prevedono la partecipazione ed il consenso dei destinatari.

<sup>78</sup> Art. 10, X co., La disposizione, in particolare, ha di mira l'attuazione degli obblighi comunitari previsti dal reg. (UE) 2173/2005 e reg. (UE) 995/2010. Il punto verrà meglio approfondito al successivo paragrafo 5.2.



In tal modo, oltre a proteggere la biodiversità ed evitare di introdurre nell'ecosistema prodotti malati, si cerca di garantire uno standard di produzione qualitativamente superiore, muovendo proprio dal primo anello della filiera.

Le ricerche, infatti, hanno dimostrato che, per accrescere il valore delle foreste, compresi gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità, è necessario utilizzare materiali di moltiplicazione di qualità ed adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, al luogo<sup>79</sup>.

Il Tuff, al di là dei generici richiami alle attività di valorizzazione promosse dalla Regione, non descrive i successivi passi per costituire e fortificare la filiera, probabilmente auspicando che questa possa essere un precipitato di una efficiente gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale.

### 5. Le funzioni e la gestione del bosco nella disciplina internazionale ed europea

Le novità appena descritte rispondono ad una visione unitaria se inquadrate nell'ambito degli orientamenti internazionali che si sono interessati alla tematica della conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale globale.

Tra gli anni '70 e gli anni '80, il tema della protezione dei boschi e delle foreste era strumentale e collaterale a quello della tutela dell'ambiente<sup>80</sup>.

Solo all'inizio degli anni '90 i beni forestali sono divenuti «l'oggetto di un diritto internazionale forestale autonomo»<sup>81</sup>.

L'obiettivo era, ed è anche tutt'ora, combattere la deforestazione<sup>82</sup>. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, il fenomeno ha iniziato ad assumere dimensioni preoccupanti<sup>83</sup>. Secondo gli economisti, le cause sono mol-

<sup>79</sup> Così considerando 5 della dir. (CE) 105/1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

<sup>80</sup> Si pensi, ad esempio, alla Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats del 1979 (recepita nell'UE tramite dalle c.d. direttive habitat 43/92 e 62/97); alla Convention on Wetlands of International Importance del 1971; alla Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora del 1973; alla Long-Range Transboundary Air Pollution del 1979. In queste, boschi e foreste non vengono considerati direttamente ma sono strumentali al raggiungimento di altri obiettivi.

<sup>81</sup> Così Bolognini (2011, p. 89). Sempre in materia di diritto internazionale, cfr. v. anche Pontecorvo (2012).

<sup>82</sup> Con tale termine si intende il generale taglio degli alberi che superi il tasso di rigenerazione.

<sup>83</sup> Le stime variano da circa 20 ha/minuto a 50 ha/minuto ed ogni anno spariscono circa 250.000 km<sup>2</sup> di foreste. I dati sono citati da Lanza (2006, p. 63).

teplici<sup>84</sup>. Al vertice, vi è la crescente domanda di legname pregiato proveniente dai paesi industrializzati. Secondo recenti studi, poi, quasi due miliardi di persone utilizzano ancora come combustibile legna da ardere. Infine, il fenomeno è strettamente connesso all'allargamento delle terre coltivabili per far fronte alle necessità imposte dalla costante crescita demografica.

I danni prodotti da tale pratica sono incalcolabili. Basti pensare, anche solo a livello locale, al rischio idrogeologico ed all'instabilità dei terreni. In termini più globali, invece, gli effetti della deforestazione producono perdita di biodiversità e sono la causa di cambiamenti climatici e di aumento dell'anidride carbonica<sup>85</sup>.

Per prendere seriamente consapevolezza del problema, nel 1992, a Rio de Janeiro, si è tenuta la Conferenza Mondiale dell'Onu per l'Ambiente e lo Sviluppo (Unced), meglio nota anche come Conferenza di Rio o *Earth Summit*. Essa, oltre a riaffermare gli impegni già assunti durante la Conferenza di Stoccolma sull'ambiente del 1972, pone l'accento sul binomio crescita economica e tutela dell'ambiente<sup>86</sup>. I suoi esiti si sono concretizzati in accordi internazionali<sup>87</sup> e documenti programmatici che, sebbene non vincolanti giuridicamente, non sono comunque privi di impatto politico.

Tra questi ultimi, si annoverano anche due interventi nel settore forestale: la «Dichiarazione dei Principi non legalmente vincolanti sulla gestione, conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste» e l'«Agenda 21».

La Dichiarazione contiene norme generali di buon comportamento che coprono ogni aspetto della gestione forestale. In essi si afferma la respon-

<sup>84</sup> Ben sintetizzate sempre da Lanza (2006, p. 63).

<sup>85</sup> Sul ruolo delle foreste nell'ambito dei cambiamenti climatici, Losavio (2010, p. 72); Di Dio (2011, p. 463) e *amplius* Cartei (2013).

<sup>86</sup> Così sintetizzato da Bolognini (2011, p. 90).

<sup>87</sup> Nello specifico, si tratta di tre convenzioni. La «Convenzione quadro sui cambiamenti climatici» (United Nations Framework Convention on Climate Changes - Unfccc) che si interessa del monitoraggio e della prevenzione delle emissioni dei gas di serra e, pur con altri scopi, riconosce al settore forestale un ruolo significativo nelle strategie volte a ridurre i cambiamenti climatici. La «Convenzione sulla biodiversità» (United Nations Convention on Biological Diversity - Uncbd) pone l'accento sul grande valore della biodiversità e la responsabilità dei paesi per il suo mantenimento. Essa ipotizza diverse attività, da attuare tramite piani nazionali, volte a conservare e migliorare la biodiversità. Infine, la «Convenzione per la lotta alla desertificazione» (United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa), nella quale vengono previste una serie di misure, da attuare tramite piani nazionali, per contrastare i fenomeni di inaridimento.



sabilità di ogni paese nella cura delle proprie foreste; il loro ruolo nello sviluppo economico; la necessità della difesa della biodiversità e la responsabilità nel conservare le risorse boschive.

L'Agenda 21, invece, trattandosi di un documento che accompagna la Dichiarazione di Rio<sup>88</sup> ha una valenza più trasversale. Alla tematica qui affrontata è dedicato il capitolo 11<sup>89</sup>. Esso evidenzia una serie dettagliata di misure volte a contrastare i processi di deforestazione, cercando di intervenire sulle cause che hanno generato il fenomeno quali la povertà, gli interessi economici di breve periodo, la debolezza delle istituzioni, il mancato coinvolgimento dei soggetti interessati alla gestione forestale.

Non si può celare che l'obiettivo fosse arrivare alla stipulazione di una convenzione vincolante. Tuttavia, già dall'esame dei lavori preparatori, sono emerse difficoltà e scontri tra fronti opposti. Da un lato, quello dei paesi industrializzati e delle Ong, i quali avrebbero desiderato proibire l'abbattimento delle foreste, ritenendo che queste costituiscono un patrimonio universale ed abbiano una funzione ecologica insostituibile; dall'altro lato, i paesi in via di sviluppo vedevano nelle foreste una risorsa nazionale e non globale, su cui esercitare liberamente il loro diritto allo sfruttamento<sup>90</sup>.

Oggi, nonostante siano trascorsi quasi trent'anni, un'intesa vincolante non è ancora stata raggiunta<sup>91</sup>. Qualche progresso, comunque, è stato fatto.

<sup>88</sup> Per dovere di completezza, oltre agli interventi in materia forestale, tra i documenti programmatici rientra anche la Dichiarazione di Rio. Essa contiene 27 principi il cui scopo è porre una base per la cooperazione tra i diversi Stati affinché possano raggiungere un accordo in materia di sviluppo sostenibile. Per approfondimenti cfr. Garaguso, Marchisio (1993); Marchisio, Raspadori, Manegga (1998), laddove si sottolinea l'insuccesso della conferenza.

<sup>89</sup> Di foreste, in realtà, si parla anche negli altri capitoli: capitolo 10 – Un approccio integrato alla pianificazione e gestione delle risorse territoriali; capitolo 12 – Contrastare la desertificazione e la siccità; capitolo 13 – Lo sviluppo sostenibile delle aree di montagna; capitolo 14 – Sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile.

<sup>90</sup> Così sintetizzato da D'Aloia, Pesi (2002, p. 76).

<sup>91</sup> Per quanto esistano alcune convenzioni internazionali, nessuna di queste ha una portata globale, idonea a valorizzare le potenzialità delle foreste. Si pensi, ad esempio, all'International Tropical Timber Agreement del 1994; alla Convenzione delle Alpi del 1991; al Protocollo di Kyoto del 1997 che include le foreste tra i c.d. *carbon budgets*; al Wto del 1995 che affronta anche la tematica del commercio del legno, peraltro considerando le certificazioni come un ostacolo all'eliminazione delle barriere tariffarie (sul punto v. lo studio di Greenpeace del 2005, "Il Wto, liberalizzazione del commercio e le minacce per le foreste primarie", consultabile in <https://www.salvaleforeste.it/documentazione/wto-05.pdf>).

Successivamente alla Conferenza di Rio, l'Onu – con l'obiettivo di dare attuazione al programma contenuto nell'Agenda 21 – ha istituito l'Intergovernmental Panel on Forest<sup>92</sup>, al quale è poi subentrato l'Intergovernmental Forum on Forest, Iff (1997)<sup>93</sup>. A tali istituzioni è stato assegnato il compito di predisporre un documento da sottoporre all'approvazione dei diversi Stati. I lavori sono terminati nel 2000, con la pubblicazione di 270 proposte d'azione, nessuna delle quali ha culminato nel risultato sperato.

Il lavoro, però, ha posto le fondamenta su cui ha poi operato lo United Nations Forum on Forest (Unff). A tale organismo, costituito nel 2000 all'interno dell'Onu, è stato assegnato – ancora una volta – il compito di adottare uno strumento giuridicamente vincolante che avesse come base le risoluzioni dell'Earth Summit (Dichiarazione di Rio, capitolo 11 dell'Agenda 21 e Dichiarazione sulle Foreste) e le proposte dell'Iff.

I lavori dell'Unff, dopo circa quindici anni dalla chiusura della Conferenza di Rio, sono terminati con l'adozione di due documenti: i "Global Objectives on Forests", nel 2006; i "Non-legally binding instrument on all types of forests", nel 2007.

Al primo documento è demandata l'affermazione di quattro obiettivi che dovrebbero perseguire le politiche forestali. Nell'invocare il principio di gestione forestale sostenibile, essi possono essere così elencati: ridurre la deforestazione; migliorare i benefici economici, sociali e ambientali; incrementare le superfici forestali; mobilitare nuove risorse finanziarie e maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Il secondo documento, invece, definisce gli strumenti mirati a realizzare tali obiettivi.

Considerato che la base di partenza erano le 270 proposte elaborate dall'Iff, tali atti rappresentano un significativo sforzo di sintesi. Nelle aspirazioni dell'Unff, avrebbero dovuto rafforzare la cooperazione internazionale tra Stati, con risultati percepibili entro il 2015. Tuttavia, il 22 dicembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha posticipato il termine al 2030, rinominando i "Non-legally binding instrument on all types of forests" come "United Nation Forest Instruments", mantenendone invariato il contenuto e la loro natura non vincolante.

In previsione di tale termine, nel 2017, l'Unff ha approvato lo "United

<sup>92</sup> L'organismo aveva un mandato a termine, dal 1995 al 1997.

<sup>93</sup> Nella definizione del proprio piano di lavoro, l'Iff si avvaleva dell'Interagency task force on forests (Itff), un organismo informale di coordinamento tra tutte le istituzioni delle Nazioni Unite che si occupavano di risorse forestali, e di un Forestry advisers group.



Nations Strategic Plan for Forest (2017-2030)", documento in cui è delineata la politica delle Nazioni Unite<sup>94</sup>.

Lo scopo è divulgare ed attuare una gestione sostenibile delle foreste, che garantiscano benefici economici, sociali, occupazionali e culturali per le generazioni presenti e future<sup>95</sup>. A tal fine, sono individuati sei obiettivi («global forest goals»), ai quali sono associati 26 target<sup>96</sup>.

Come per i precedenti non si tratta di un testo vincolante e gli Stati membri vi possono aderire su base volontaria<sup>97</sup>.

Dal percorso appena tracciato si possono individuare delle costanti, legate da un preciso filo conduttore.

La multifunzionalità delle risorse forestali. Le foreste non sono solo fonti di prodotti legnosi e non legnosi da destinare al mercato ma, al contempo, sono beni essenziali per la tutela dell'ambiente e la protezione della biodiversità nonché di interesse culturale e paesaggistico, che possono offrire altri ed ulteriori servizi da destinare al mercato.

La multifunzionalità delle foreste può essere valorizzata solo attraverso una loro gestione sostenibile<sup>98</sup>. Trattasi di un principio fondamentale, che

<sup>94</sup> Tale piano è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 27 aprile 2017.

<sup>95</sup> Si riporta l'estratto del par. 3, rubricato *Shared Vision*, «the shared United Nations vision is of a world in which all types of forests and trees outside forests are sustainably managed, contribute to sustainable development and provide economic, social, environmental and cultural benefits for present and future generations».

<sup>96</sup> Si riportano gli obiettivi in sintesi.

*Global Forest Goal 1.* Invertire la perdita di copertura forestale in tutto il mondo attraverso la gestione forestale sostenibile, aumentare gli sforzi per prevenirne il degrado, contribuire allo sforzo globale per affrontare il cambiamento climatico.

*Global Forest Goal 2.* Migliorare i benefici economici, sociali e ambientali basati sulle foreste, anche migliorando le condizioni di vita delle popolazioni che dalle foreste dipendono.

*Global Forest Goal 3.* Aumentare l'area di foreste protette e di quelle gestite in modo sostenibile.

*Global Forest Goal 4.* Mobilitare, aumentandole in modo significativo, nuove ed ulteriori risorse finanziarie, rafforzare le cooperazioni e le partnership tecnico-scientifiche.

*Global Forest Goal 5.* Promuovere strutture di *governance* per implementare l'attuazione del principio di gestione sostenibile delle foreste.

*Global Forest Goal 6.* Migliorare, a tutti i livelli, la cooperazione, il coordinamento, la coerenza e le sinergie sulle questioni connesse alle foreste.

<sup>97</sup> Al sito <https://www.un.org/esa/forests/documents/un-strategic-plan-for-forests-2030/vnscs/index.html> è possibile consultare l'elenco dei paesi che vi hanno aderito. Ad oggi, il numero è molto limitato e figurano Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Liberia, Madagascar, Marocco, Nuova Zelanda, Slovacchia, Ucraina.

<sup>98</sup> Sulla nozione v. *infra*, par. 5.3.

impone una conservazione intergenerazionale delle risorse; uno sviluppo economico equilibrato; un'equa distribuzione dei costi e dei benefici collegati alla difesa ed all'utilizzo dei beni forestali.

Poiché si opera nel settore del diritto internazionale pubblico, i singoli Stati membri, da un lato, hanno il ruolo di portare determinate istanze innanzi alla Comunità internazionale affinché possano essere adottati strumenti per garantire, a livello globale, la conservazione e l'espansione delle foreste; dall'altro, debbono intervenire con misure volte a sovvenzionare e sostenere i soggetti che operano all'interno delle loro foreste, affinché possa esserne promossa e valorizzata la gestione sostenibile.

### 5.1. La Conferenza interministeriale sulla protezione delle foreste in Europa

A livello internazionale, contestualmente agli sviluppi successivi all'Earth Summit, meritano attenzione le Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (Mcpfe).

Trattasi di un processo intergovernativo avviato nel 1990 con l'obiettivo di promuovere la gestione sostenibile delle foreste europee. L'iniziativa si fonda sull'impegno volontario degli attuali 47 firmatari (46 Stati di area europea e la stessa UE). Dal 1990 si sono tenute sei conferenze. Oltre ai rappresentanti dei singoli Stati aderenti, vi hanno partecipato anche diverse organizzazioni del settore privato, membri della Comunità internazionale ed Ong ambientali<sup>99</sup>.

<sup>99</sup> Finora se ne sono tenute sette. La prima, svoltasi nel dicembre 1990 a Strasburgo, era incentrata sul monitoraggio e sulla protezione delle foreste e su questioni inerenti alla ricerca forestale. La seconda si è svolta nel giugno 1993 a Helsinki e ha riguardato principalmente la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione della diversità biologica nelle foreste e il rapporto foresta-clima nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Nella terza conferenza, tenutasi nel giugno 1998 a Lisbona, si sono affrontati gli aspetti socioeconomici del settore forestale in Europa, i criteri e gli indicatori della gestione sostenibile delle foreste e la conservazione della biodiversità e dei paesaggi forestali. La quarta conferenza, che si è tenuta nell'aprile 2003 a Vienna, è stata dedicata in special modo all'integrazione della gestione sostenibile delle foreste nel contesto più ampio dello sviluppo sostenibile. La quinta, a Varsavia nel novembre 2007, ha trattato due temi principali: il rapporto tra foreste, legno ed energia, da un lato e foreste e acqua, dall'altro. La sesta conferenza ministeriale si è tenuta a Oslo, in Norvegia, nel giugno 2011, dove i ministri hanno adottato gli obiettivi europei 2020 per la protezione e la gestione sostenibile delle foreste, e hanno deciso di avviare negoziati su un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa. Infine, la settima, ed ultima, Conferenza si è tenuta a Madrid ed ha affrontato i seguenti temi: economia verde e aspetti sociali della gestione sostenibile delle foreste; protezione delle foreste in un ambiente in evoluzione; futura direzione delle Conferenze.



Pure in questo caso non si è giunti all'adozione di uno strumento vincolante condiviso. Le dichiarazioni e le risoluzioni adottate, comunque, non sono mere dichiarazioni di principio ma prevedono orientamenti precisi in materia di politica forestale, obiettivi generali e strumenti di coordinamento e cooperazione, che i partecipanti si sono impegnati politicamente a perseguire.

Un'inversione di tendenza si è registrata nel 2011. Durante il mandato ministeriale di Oslo, è stata concepita l'idea di negoziare un accordo legalmente vincolante e, con uno specifico incarico in tal senso, è stato costituito un Comitato (Inc<sup>100</sup>). L'esito dei lavori è stato presentato a Madrid, nel 2015, in una conferenza straordinaria tenutasi a margine della conferenza ordinaria.

Al di là degli esiti<sup>101</sup>, tali conferenze si collocano nel medesimo orizzonte dei lavori dell'Unff, rappresentando le decisioni un'attuazione dei diversi impegni assunti all'esito della Conferenza di Rio. Probabilmente, in questa fattispecie, si registrano maggiori progressi non essendoci, tra i paesi aderenti, importanti disparità ed essendo accomunati dall'esigenza di gestire problematiche comuni, che non riguardano tanto la deforestazione quanto, piuttosto, la necessità di contenere l'espansione a causa di una gestione non sempre corretta di una risorsa rinnovabile.

Ancora una volta, la soluzione è affidata al principio della gestione attiva e sostenibile, che consideri e valorizzi tutte le dimensioni del patrimonio forestale.

## 5.2. La funzione e la gestione del bosco nella disciplina europea

L'UE contribuisce «allo sviluppo sostenibile della Terra». Questo è quanto afferma l'art. 3 Tfeue. Per quanto, quindi, nel Tfeue manchino disposizioni specifiche sulla politica forestale, né il legno né molti dei prodotti forestali siano annoverati all'allegato I Tfeue, non significa che l'UE manifesti disinteresse<sup>102</sup>.

Ad esempio, si pensi al piano di azione Flegt<sup>103</sup>, al regolamento sullo

<sup>100</sup> Acronimo di "Intergovernmental Negotiating Committee".

<sup>101</sup> Ad oggi, tuttavia, non si riesce a capire a che stadio siano giunte le trattative e l'accoglienza che queste hanno avuto da parte dei singoli Stati aderenti.

<sup>102</sup> Per approfondimenti v. Costato, Manservigi (2012); Giuffrida (2012). Sul punto, cfr. anche Adornato (1990, p. 197); Luna Serrano (1991, p. 302).

<sup>103</sup> V. *infra*.

sviluppo rurale<sup>104</sup>, al Settimo programma di azione per l'ambiente<sup>105</sup>, al Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"<sup>106</sup> e, più in generale, a tutti gli obiettivi delle politiche in materia di sviluppo rurale, clima, energia, ambiente e biodiversità, ricerca e sviluppo tecnologico.

Gli spunti che offre il diritto dell'UE sono, quindi, molteplici. Il criterio storico aiuta a delinearne le linee di sviluppo.

In un primo momento, intorno agli anni '70, la Comunità europea ha adottato misure volte ad incentivare l'imboschimento di terreni agricoli. L'idea era ispirata dalla necessità di ridurre le eccedenze agricole sul mercato, valorizzando al contempo la funzione produttiva delle foreste.

Intorno alla metà degli anni '80, poi, con l'adozione dell'Atto unico europeo e l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la Comunità ha esteso le proprie competenze anche in materia ambientale. Le foreste, quindi, hanno iniziato ad essere concepite non più come strumento per contenere le produzioni agricole quanto, anche e soprattutto, per la loro valenza ambientale ed ecologica.

Bisognerà, però, attendere il 2003 per avere un provvedimento che superi le singole misure settoriali<sup>107</sup> ed affronti la tematica in una prospettiva di insieme. Il reg. (CE) 2152/2003, meglio noto come Forest Focus, ha l'obiettivo «di monitorare in maniera armonizzata, estesa, globale e a lungo termine, gli ecosistemi forestali europei ed è mirato, in particolare, alla protezione contro l'inquinamento atmosferico e alla prevenzione degli incendi»<sup>108</sup>. A partire dal 2007, le attività di monitoraggio e le misure relative all'informazione ed alla prevenzione degli incendi boschivi sono state sovvenzionate tramite lo strumento finanziario per l'ambiente denominato Life+<sup>109</sup>. Quest'ultimo non prevede più il finanziamento a programmi nazionali ma concerne l'attuazione di singoli progetti ove, quelli a carattere forestale, competono con altri, sempre a vocazione ambientale. Tale

<sup>104</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

<sup>105</sup> Decisione n. 1386/2013/UE.

<sup>106</sup> Com (2011) 808 definitivo, «Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020».

<sup>107</sup> Il riferimento è ai reg. (Cee) 3528/1986 e reg. (Cee) 3529/1986 che hanno previsto l'erogazione di fondi volti a mettere in atto misure di controllo degli ecosistemi forestali in materia di inquinamento e di prevenzione-monitoraggio degli incendi boschivi. Le attività finanziate sono poi proseguite fino al 2002 grazie ai reg. (Cee) 2157/1992 e reg. (Cee) 2158/1992 ed ulteriormente prorogate con i reg. (CE) 804/2002 e reg. (CE) 805/2002.

<sup>108</sup> Così Bolognini (2011, p. 94).

<sup>109</sup> Reg. (CE) 614/2007.



regolamento, infine, è stato sostituito dal regolamento Life<sup>110</sup>, che resterà in vigore fino al 2020 e che rappresenta il principale quadro di finanziamento dell'UE per la politica ambientale e dei cambiamenti climatici.

Parallelamente, oltre alle azioni di protezione e prevenzione da incendi ed inquinamento, l'UE eroga ulteriori aiuti a chi opera nel settore forestale. Si tratta di azioni concepite all'interno della Pac<sup>111</sup> e delle sue politiche agricole di sviluppo rurale<sup>112</sup>. Nello specifico, il reg. (UE) 1305/2013 raggruppa in un'unica misura tutti i tipi di sostegno agli investimenti e alla gestione nel settore forestale, finalizzati a dare attuazione agli impegni assunti dagli stati membri in sede nazionale, europea ed internazionale. Essa opera in una duplice direzione: il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura; il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità natura-

<sup>110</sup> Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (Life) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007.

<sup>111</sup> Come è noto, l'architettura giuridica della Pac può essere rappresentata da un edificio che si regge su due pilastri. Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli (reg. (UE) 1308/2013) e il regime dei pagamenti diretti (reg. (UE) 1307/2013); il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure cofinanziate a livello locale (reg. (UE) 1305/2013). Il reg. (UE) 1306/2013 ha un'efficacia orizzontale e riguarda il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio. Nelle aspirazioni del legislatore, questa architettura dovrebbe consentire il raggiungimento di tre obiettivi: una produzione alimentare sostenibile, attraverso l'aumento della competitività del settore agricolo e la redditività delle produzioni; una gestione sostenibile delle risorse, per garantire la produzione di beni pubblici e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico; uno sviluppo territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione delle agricolture e delle aree rurali.

Per una disamina generale sulla Pac 2014-2020, cfr. Germanò, Rook Basile (2014, p. 199); Costato, Russo (2015, p. 125). In argomento, per le differenti prospettive di indagine, Costato (2017, p. 526); Id. (2017, p. 64); Sciaudone (2016, p. 402); Albisinni (2014, p. 967); Id. (2013, p. 225); Ferrucci (2014, p. 323); Maresca (2013, p. 145); Tommasini (2013, p. 11); Russo (2013, p. 157).

<sup>112</sup> Sotto un profilo storico, i regolamenti che interessano sono il reg. (CE) 1257/1999, il reg. (CE) 1251/1999 ed il Reg. (CE) 1254/1999. Questi, in sincronia con quanto previsto dall'Agenda 2000, prevedono alcune misure volte a favorire una gestione forestale sostenibile in sintonia con gli interventi di sviluppo rurale e, pertanto, segnano un momento in cui le politiche e le strategie per il settore forestale, pur integrate nel settore agricolo, iniziano ad assumere un ruolo piuttosto rilevante. L'impostazione trova poi conferma nel reg. (CE) 1690/2005 che, anch'esso, prevede una serie di misure rivolte al settore forestale, distribuite trasversalmente nei tre assi di intervento (competitività, ambiente, qualità della vita).

li ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste<sup>113</sup>.

In un contesto internazionale di contrasto alla deforestazione, l'Unione europea, con l'obiettivo di contrastare il commercio illegale del legno<sup>114</sup>, ha poi adottato nel 2003 il Piano di azione Flegt. Esso propone alcune misure per incrementare le capacità nei paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti di controllare il taglio illegale del legname, riducendo così il commercio illecito con i paesi dell'UE<sup>115</sup>. In sua attuazione, sono stati così approvati due regolamenti, il reg. (UE) 2173/2005 che istituisce un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione; il reg. (UE) 995/2010 che concerne gli obblighi degli operatori che commercializzano legni e derivati, meglio noto come Eutr<sup>116</sup>.

Se è pur vero che tali regolamenti dettano regole sul commercio di legname, non pare che possano essere assimilabili ad una Ocm del legno<sup>117</sup>. In essi, invece, si prende atto che, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, sono in vigore pratiche di disboscamento illegale e commercio illecito di legname, causa di ingenti danni ambientali. Da qui, la necessità di una risposta. A tal fine, il reg. (UE) 2173/2005 prevede accordi volontari di partenariato (Vpa) tra l'UE e paesi terzi che, ove sottoscritti, impongono che tutte le spedizioni di legname debbano essere accompagnate da una licenza (Flegt) che certifichi la conformità del legno a specifici requisiti, idonei a garantire la gestione sostenibile delle foreste. In mancanza, l'importazione è proibita. Gli Stati membri sono chiamati a vigilare sul loro rispetto.

<sup>113</sup> Il riferimento va agli articoli 21-26 del reg. (UE) 1305/2013.

<sup>114</sup> Il taglio illegale del legname è stato isolato, per la prima volta, nel 1998, come problema internazionale grave nel «programma di azione sulle foreste» elaborato dai Ministri degli affari esteri del G8 a Birmingham. Nell'aprile 2002, la Commissione UE ha poi tenuto un workshop internazionale per discutere l'approccio dell'UE alla prevenzione del taglio illegale. In occasione, poi, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, sempre nel 2002, la Commissione si è impegnata molto in questa direzione ed, a conferma, nel maggio 2003 ha adottato il piano d'azione Flegt. Trattasi della Com (2003) 251 def. del 21.5.2003, cui si rinvia per tutti i dettagli sull'origine del piano.

<sup>115</sup> Le misure introdotte possono essere così raggruppate: a) supporto per il raggiungimento di una governance migliore e di uno sviluppo delle capacità nei paesi produttori di legname; b) sviluppo di accordi di partenariato su base volontaria con i paesi produttori di legname al fine di ostacolare l'accesso nel mercato UE di quanto prodotto illegalmente; c) impegno per ridurre il consumo nell'UE di legname prodotto illegalmente e per scoraggiare gli investimenti che possono favorire il taglio illegale. Per approfondimenti sul punto cfr. Corbetta (2018, p. 41).

<sup>116</sup> V. sempre Corbetta (2018, p. 41).

<sup>117</sup> Come detto, il legno non rientra tra i prodotti agricoli ai sensi dell'allegato I Tfue.



La disciplina è stata poi integrata nel 2010. Il reg. (UE) 995/2010, infatti, ha l'obiettivo di garantire la tracciabilità del legno, sia esso raccolto nell'UE sia nei paesi terzi. Esso impone agli operatori, ivi inclusi quelli che commercializzano anche prodotti da esso derivati, di applicare un «sistema di dovuta diligenza» (Dds), per ridurre il rischio di immettere sul mercato prodotti di provenienza illegale<sup>118</sup>.

Passando al versante della *soft law*, l'UE ha manifestato un interesse per le foreste diretto, non strumentale ad altre materie come l'agricoltura e l'ambiente.

Il documento da cui muovere è la strategia forestale del 1998<sup>119</sup>, che si poneva l'obiettivo di istituire un quadro di azioni mirate al sostegno dello sviluppo e gestione forestale sostenibile, in coerenza con gli impegni di Rio e di Helsinki (entrambi del 1992) e da raggiungersi mediante un'azione coordinata delle politiche e delle iniziative dell'UE e degli Stati membri. In questa direzione deve essere interpretato, poi, il piano d'azione per le foreste 2007-2011<sup>120</sup>, che ha isolato quattro obiettivi centrati sulla competitività, l'ambiente, la qualità della vita ed il coordinamento e la comunicazione<sup>121</sup>.

Si arriva, così, al 2013, quando la Commissione presenta «una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale»<sup>122</sup>. Ad essa è assegnato il compito di sviluppare ed attuare una visione comune «sulla gestione multifunzionale e sostenibile delle foreste in Europa, che definisca priorità e obiettivi per le azioni, stabilisca un nesso tra le strategie e i piani di finanziamento dell'UE e degli Stati membri, rafforzi la pianificazione, il finanziamento e l'attuazione intersettoriale coerente delle attività, stabilisca chiari meccanismi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione e rivede il coinvolgimento dei portatori di interesse».

Questo è, oggi, il riferimento alla luce del quale interpretare i singoli interventi settoriali in materia forestale da parte dell'UE e dei singoli Stati membri.

Esso afferma tre importanti principi.

<sup>118</sup> Ancora Corbetta (2018, p. 45).

<sup>119</sup> Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea (1999/C 56/01).

<sup>120</sup> Com (2006) 302 definitivo, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, un piano d'azione dell'UE per le foreste.

<sup>121</sup> Per ulteriori riferimenti v. Bolognini (2011, p. 94).

<sup>122</sup> Com (2013) 659 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni.

Il primo ribadisce l'importanza della gestione sostenibile ed il ruolo multifunzionale delle foreste, strumentali all'offerta di molteplici prodotti e servizi, garantendo sempre la protezione dell'ambiente e del territorio.

Il secondo impone una efficiente gestione delle risorse forestali, da impiegare nello sviluppo rurale, nella crescita e nella creazione di posti di lavoro.

Il terzo, infine, è quello della responsabilità globale delle foreste, della promozione della produzione e del consumo sostenibili dei prodotti forestali.

Tali principi dovranno, poi, orientare otto aree prioritarie d'azione, raggruppabili in tre gruppi: funzione sociale delle foreste<sup>123</sup>; miglioramento delle conoscenze<sup>124</sup>; coordinamento e comunicazione<sup>125</sup>.

Ad oggi, tuttavia, per quanto le affermazioni siano tutte condivisibili ed il raggiungimento degli obiettivi auspicabile, si incontrano ancora difficoltà nel passaggio dal piano teorico a quello concreto. Proprio perché la materia non rientra nell'ambito delle competenze UE, le possibilità di incidervi significativamente sono limitate. La Commissione si era impegnata a procedere, entro il 2018, ad un riesame ed analizzare i progressi compiuti, comparando le misure assunte dai singoli Stati membri e valutando come si sono coordinati tra loro.

In attesa del documento, la sensazione è che, ad oggi, poco sia stato fatto. La cooperazione tra Stati membri è ferma alle dichiarazioni di principio, non ancora trasformate in atti vincolanti e che impongano una visione globale.

### 5.3. Considerazioni di sintesi: multifunzionalità e sostenibilità della materia foreste

Sintetizzata la posizione del diritto europeo ed internazionale sulla gestione dei boschi e delle foreste, è opportuno isolare i punti fermi, al fine

<sup>123</sup> Esso concerne il sostegno alle comunità rurali ed urbane; l'incremento della competitività e della sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della bioenergia e dell'economia verde in generale; il ruolo delle foreste nella gestione dei cambiamenti climatici; il miglioramento dei servizi ecosistemici.

<sup>124</sup> Si propongono azioni volte a monitorare lo stato attuale e le linee di cambiamento delle foreste nonché lo sviluppo di prodotti forestali innovativi che generino nuovo valore aggiunto.

<sup>125</sup> Trattasi di proposte volte ad una migliore conoscenza e gestione dei beni forestali tra Stati membri e promozione di una visione ed approccio globale al tema.



di valutare se e come questi siano stati considerati e valorizzati a livello interno.

Essi si focalizzano su due aspetti.

Il primo è la multifunzionalità del bosco. Ovunque si afferma che questo esprime svariate potenzialità ed assolve ad una molteplicità di funzioni. Alcune attengono alla sua dimensione produttiva e riguardano il taglio di legname e la raccolta di beni forestali non legnosi, quali funghi, tartufi ma anche essenze destinate alla cosmesi ed alla profumeria. Altre, invece, valorizzano l'esigenza conservativa e concernono la difesa del paesaggio, la tutela dell'ambiente e del territorio, la protezione della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici. Il bosco, infine, può assolvere anche a funzioni ludico e ricreative, spesse volte legate al turismo.

Il problema, passando così al secondo aspetto, è la valorizzazione di queste dimensioni, senza sacrificarne nessuna. Il principio unanimemente invocato è quello dello sviluppo sostenibile<sup>126</sup>.

Il concetto merita un chiarimento, non solo per la sua valenza etico-normativa quanto, piuttosto, perché aiuta ad impostare i termini del problema<sup>127</sup>.

<sup>126</sup> Le fonti che contemplano il principio della sostenibilità sono le più diversificate. È una costante del diritto internazionale. Oltre a quelle già citate, basti pensare alla conferenza di Vienna sui diritti umani (1993); del Cairo su popolazione e sviluppo (1994); di Pechino sulla condizione delle donne (1995); di Copenaghen sullo sviluppo sociale (1995); di Monterrey sul finanziamento allo sviluppo (2002); di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). O ancora, alla Convenzione dell'Onu sulla desertificazione (1994); il protocollo di Kyoto (1997); gli accordi di Parigi (2015). Il principio dello sviluppo sostenibile è poi affermato anche nel diritto UE fin dai trattati Maastricht ed Amsterdam ed ora recepito dal TUE all'art. 3, par. 3 e 5, all'art. 21, lett. d) ed f); dal TFUE all'art. 11; dalla Carta di Nizza all'art. 37. Infine, tale principio è entrato anche nell'ordinamento italiano, dove all'art. 3 *quater* del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) si afferma che «ogni attività umana giuridicamente vincolante (...) deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future».

<sup>127</sup> Il tema della sostenibilità è amplissimo e la bibliografia è sterminata. Per un primo approccio, in chiave divulgativa, si suggerisce la lettura di Lanza (2006); Sachs (2015); Giovannini (2018).

Nella letteratura giuridica cfr. tra gli studi monografici Fracchia (2010); Caravita (1993); Ronchi (2000); La Camera (2003).

Per quanto concerne, invece, singoli saggi v. Pepe (2002a, p. 209); Id. (2006, p. 151); Id. (2002b, p. 249); Grasso (2003, p. 581); Manservigi (2014, p. 175); Francioni (2007, p. 43); Salvia (1998, p. 235); Sandulli (2000, p. 3).

Degno di menzione, per la rilettura del diritto contrattuale ed i nuovi limiti cui è sottoposta l'autonomia privata, è il lavoro di Pennasilico (2016) ed, in particolare gli scritti di Jannarelli (p. 19); Perlinigieri (p. 321).

Le sue basi culturali risalgono al 1873, quando il geologo Antonio Stoppani segnalò che l'attività umana stava modificando i sistemi naturali, così sancendo l'ingresso nella c.d. area antropozoica, poi ribattezzata "Antropocene" dal premio nobel per la chimica Crutzen<sup>128</sup>.

Durante l'era precedente, c.d. Olocene, l'essere umano ha vissuto «come ospite di un pianeta generoso di risorse per la nostra crescita e che si è trovato in una situazione di relativa stabilità rispetto ai propri cambiamenti geofisici». Con l'ingresso nell'Antropocene, invece, si rovescia la prospettiva, «è l'uomo con i suoi comportamenti a determinare lo stato e l'evoluzione dell'intero pianeta ed è quindi l'uomo a doversi assumere la responsabilità globale di gestire il mondo»<sup>129</sup>.

In questi termini, non si può dimenticare che l'essere umano, al pari di ogni vivente, dipende dalla natura per il cibo, l'acqua e le materie prime, senza le quali la sua sopravvivenza sarebbe messa a rischio.

Per quanto il discorso potrebbe essere ben più esteso, ai fini che qui rilevano, lo sfruttamento irrazionale delle foreste costituisce uno degli elementi di una crisi ambientale che minaccia la vita ed il benessere di miliardi di persone e la sopravvivenza di milioni di altre specie. Per questo, all'inizio degli anni '70, si è sentita la necessità di promuovere un cambio di rotta.

Nel 1972, il Club di Roma pubblica un volume intitolato *The Limits to growth*<sup>130</sup>. In questo volume, alcuni studiosi del Mit di Boston sostennero che la continua crescita economica sulla base dei modelli predominanti avrebbe finito per scontrarsi con la limitatezza delle risorse della terra, portando ad un loro futuro esaurimento e, di conseguenza, ad un crollo dell'economia. Nel medesimo anno, poi, a Stoccolma si è tenuta la Conferenza Onu sull'ambiente umano e, per la prima volta, si è discusso del rischio di un esaurimento delle risorse disponibili.

L'espressione sviluppo sostenibile, però, venne introdotta solo otto anni dopo, nel 1980, in un documento intitolato "World Conservation Strategy: Living resource conservation for sustainable development"<sup>131</sup>. Trattasi di uno studio elaborato da politici, ong ed esperti dove a chiare

Per una prospettiva in chiave economica, invece, meritano di essere segnalati i lavori di Pearce-Turner (1991); Pearce, Markandya, Barbier (1993); Musu (1993); Volpi (1996).

<sup>128</sup> Crutzen (2005).

<sup>129</sup> Così Giovannini (2018, p. 19).

<sup>130</sup> Meadows, Meadows, Randers, Behrens (1972), consultabile anche su [www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/](http://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/)

<sup>131</sup> Iucn-Unep-Wwf (1980), consultabile anche su <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/WCS-004.pdf>



lettere, nelle prime righe di apertura si afferma che «gli esseri umani, nel ricercare lo sviluppo economico e il godimento delle ricchezze della natura, devono venire a patti con la limitatezza delle risorse e della capacità biologica degli ecosistemi, e devono tenere conto dei bisogni delle generazioni future»<sup>132</sup>.

Il richiamo ai bisogni delle generazioni future fu poi ripreso nel 1987 nel rapporto della World Commission on Environment and Development, meglio noto come Rapporto Brundtland, dal nome del suo presidente. In questo documento compare, per la prima volta, la definizione internazionalmente condivisa di sviluppo sostenibile, poi costantemente ripresa: «lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri»<sup>133</sup>.

In estrema sintesi, due furono i messaggi della Commissione. Il primo, si prende atto che il mondo non è sulla strada di uno sviluppo sostenibile. Il secondo, lo sviluppo sostenibile si fonda su quattro pilastri: economico, sociale, ambientale ed istituzionale.

Un concetto intergenerazionale di sviluppo sostenibile è stato adottato anche al Summit sulla Terra di Rio del 1992. Una delle affermazioni chiave della dichiarazione, infatti, fu che «lo sviluppo attuale non deve minacciare i bisogni della presente generazione e di quelle future»<sup>134</sup>.

Da questo momento il principio inizia progressivamente ad affermarsi e diffondersi, assumendo un'impostazione sempre più pratica, che si focalizza meno sui bisogni intergenerazionali e maggiormente, invece, sul collegamento tra sviluppo economico, inclusione sociale e sostenibilità ambientale<sup>135</sup>.

Questa visione dello sviluppo sostenibile è stata messa in risalto nel 2012, quando si è tenuta la Conferenza Rio+20, conclusasi con la dichiarazione «The Future We Want», ove il capitolo IV.A è dedicato proprio al rafforzamento delle tre dimensioni appena menzionate.

<sup>132</sup> Iucn-Unep-Wwf (2018, p. 4).

<sup>133</sup> Wced, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, consultabile in <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Al capitolo 2, viene data la definizione di sviluppo sostenibile, «Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs».

<sup>134</sup> Trattasi del principio numero 3.

<sup>135</sup> È questa l'impostazione del «World Summit on Sustainable Development», svoltosi a Johannesburg nel 2002.

Nel 2015, infine, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la c.d. agenda 2030<sup>136</sup>. Trattasi di un documento sottoscritto all'unanimità dei capi di Stato e di Governo dei 193 paesi che ne fanno parte. Tre sono le caratteristiche: la sua universalità; la necessità della partecipazione di tutti al cambiamento; la sua visione integrata dei problemi e delle azioni da realizzare<sup>137</sup>.

Essa prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta. Ai fini che qui rilevano, l'obiettivo 15 è «proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica».

Quanto appena tracciato, pur per sommi capi, deve essere declinato nell'ambito della gestione forestale. Nella risoluzione H1 della seconda «Conferenza pan-europea dei ministri delle foreste» tenutasi ad Helsinki nel 1993 se ne dà una specificazione, «la gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri adesso e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale, globale e tali da non comportare danni ad altri ecosistemi»<sup>138</sup>.

Da quanto appena espresso, quindi, la valorizzazione della multifunzionalità dei beni forestali altro non è che una delle aree di intervento del principio di sostenibilità.

Una loro gestione che preservi i boschi anche per le generazioni future, infatti, restituisce ambiente, sviluppo economico ed inclusione sociale, vale a dire i tre pilastri su cui poggia il principio di sostenibilità.

L'interrogativo da porsi, ora, è se tutto questo abbia o meno un riflesso nell'ordinamento italiano.

<sup>136</sup> «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development». Peraltro, nota Giovannini (2018, p. IX), che l'enciclica *Laudato si'* di Papa Francesco fu pubblicata proprio a maggio 2015, pochi mesi prima della firma dell'Agenda 2030, al fine di esercitare una pressione verso i governi che ancora discutevano sul suo contenuto. Per un commento all'enciclica v. Ferrucci (2015, p. 74).

<sup>137</sup> Così sintetizzati da Giovannini (2018, p. 41).

<sup>138</sup> Così tradotto da D'Aloya, Pesi (2002, p. 78).



## 6. Il recepimento del principio di sostenibilità nell'ordinamento italiano

Dal diritto internazionale e da quello europeo emerge l'esigenza di valorizzare la dimensione multifunzionale del bosco tramite una gestione che realizzi gli obiettivi della sostenibilità.

Ci si è, quindi, interrogati se il principio abbia un preciso riferimento normativo anche nel nostro ordinamento, così da rendere più cogenti le decisioni assunte in sede internazionale ed europea.

Alcuni paesi, consci che il principio di sostenibilità dovrebbe divenire uno dei paradigmi di riferimento sia per le politiche pubbliche che per i comportamenti di imprese, associazioni e persone, ne hanno fatto espressa menzione nella loro carta costituzionale<sup>139</sup>.

L'Italia non rientra<sup>140</sup> nel novero, ma parte della dottrina ha ritenuto che alcune disposizioni ne consentano, comunque, l'inserimento, in virtù della c.d. interpretazione evolutiva<sup>141</sup>. In tal senso, l'indeterminatezza del concetto di utilità sociale consente di adattare l'art. 41, II co., alle nuove frontiere dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale<sup>142</sup>; gli arti-

<sup>139</sup> Si pensi, ad esempio, alla Norvegia, alla Francia o alla Svizzera. Sulla costituzionalizzazione del principio, cfr. Groppi (2016, p. 44).

<sup>140</sup> Per quanto, da alcuni, sia auspicato. Cfr., ad esempio, la proposta dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) presentata al Senato in data 20.10.2017 dai senatori del PD Del Barba, Marcucci, Conciacich e Collina. Essa prevede la modifica dell'articolo 2 della Costituzione, che arriverebbe a richiedere l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale «anche nei confronti delle generazioni future». Il secondo intervento riguarda l'art. 9 sulla ricerca scientifica e la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico: qui verrebbero aggiunti un terzo ed un quarto comma, l'uno sancisce il riconoscimento e la garanzia della «tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e l'altro la promozione «delle condizioni per uno sviluppo sostenibile». Infine, il terzo intervento vorrebbe modificare l'art. 41 sulla libera iniziativa economica privata. Nella versione proposta, l'iniziativa economica sarebbe finalizzata non solo a fini sociali ma anche allo sviluppo sostenibile ed avrebbe come limite, oltre a quelli già previsti (dignità umana, sicurezza, utilità sociale), anche l'ambiente.

<sup>141</sup> È la tesi di Pennasilico (2015, p. 37). Sul punto, v. anche Id. (2014, p. 1666). Per una impostazione critica, invece, cfr. Pagliantini (2016, p. 337); Libertini (2015, p. 479).

<sup>142</sup> Sempre Pennasilico (2015, p. 40) il quale rinvia a Bifulco, D'Aloia (2008, p. IX).

L'idea sembra muovere dalla suggestione di Barcellona (1996, p. 388) secondo il quale l'art. 41 Cost., richiamando l'utilità sociale, permette di istituire diversi modelli di circolazione e distribuzione della ricchezza, alternativi a quelli tradizionali, trovando questi un limite quando entrano in conflitto con altri valori costituzionali, di rilievo collettivo.

Sul rapporto tra libertà di iniziativa economica e utilità sociale cfr. anche Benedetti (1991, p. 97); Mengoni (1997, p. 9); Rodotà (1977); Libertini (2002, p. 441); Castronovo (2005, p. 29); Abbamonte (1958, p. 190).

coli 3, II co., e 4, II co., Cost. «sono alla base dell'acquisizione, sul piano costituzionale, del rapporto tra tutela dell'ambiente e sviluppo o progresso economico sociale»<sup>143</sup>; l'art. 9 sul paesaggio diverrebbe, poi, il presupposto logico<sup>144</sup>; l'art. 2 Cost., per effetto della sua capacità espansiva, potrebbe estendere la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo anche nei confronti delle generazioni future<sup>145</sup>; l'importanza di garantire i bisogni delle generazioni future è poi implicito nel principio del ripudio della guerra (art. 11 Cost.), oltre che dal dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.)<sup>146</sup>.

Ai fini che qui interessano, però, la norma che maggiormente rileva è l'art. 44 Cost. Essa legittima l'imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata al fine di conseguire «il razionale sfruttamento del suolo». Proprio invocando tale norma, altra dottrina ha avuto un atteggiamento più critico, definendo il principio come «insincero» quando è riferito allo sfruttamento di risorse non rinnovabili; palesandosi, invece, come una rivisitazione in chiave moderna «del tradizionale criterio dell'uso razionale delle risorse naturali»<sup>147</sup>, ritenendo implicitamente non necessaria alcuna interpretazione evolutiva che invochi anche altre norme.

Il punto è che, al di là di un riconoscimento costituzionale, sia esso esplicito o implicito o ricostruito per combinati disposti, esso è recepito dal Tuff ed il suo contenuto, pur in coerenza a quanto previsto dall'art. 44 Cost., non può non tenere conto dell'elaborazione internazionale che, peraltro, espressamente richiama.

Come già ricordato, l'art. 1, co. III, Tuff, infatti, attribuisce a Stato e Regioni il compito di promuovere la gestione forestale sostenibile. La norma non solo recepisce e si obbliga ad attuare le indicazioni provenienti dall'Mcpfe, l'unica sede in cui si sta elaborando un documento internazionale vincolante sulla gestione del patrimonio forestale<sup>148</sup>; essa invoca anche le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambiente, sviluppo eco-

<sup>143</sup> Pennasilico (2015, p. 40).

<sup>144</sup> Pennasilico (2015, p. 40).

<sup>145</sup> Pennasilico (2015, p. 40).

<sup>146</sup> Pennasilico (2015, p. 40).

<sup>147</sup> La posizione è di Libertini (2015, p. 479). Decisamente più critica, invece, è l'affermazione di Di Plinio (2011, p. 29) dove qualifica il principio in esame come «il peggior nemico della protezione della natura, sintagma coniato per l'ambiente generale, teoricamente debole e praticamente ambiguo, è letale se applicato al patrimonio naturale perché apre una breccia emotiva per la quale può passare qualsiasi saccheggio, più o meno camuffato con il romanticismo dell'altro sintagma che esso contiene: generazioni future».

<sup>148</sup> Tale aspetto era già presente, infatti, all'art. 1 del d.lgs. 227/2001 ove si rinvia alle «Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona».



nomico ed inclusione sociale) e ne affida il perseguimento all'impresa selvicolturale.

Il recepimento degli orientamenti internazionali si rinviene, pur indirettamente, anche nella definizione di gestione sostenibile o attiva, intesa come «insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco»<sup>149</sup>.

Coordinando insieme queste due norme, quindi, all'impresa selvicolturale è affidato il ruolo di attuare la gestione sostenibile del bosco. Essa non solo si dedica alla produzione del legname ma, al contempo, il suo *core business* dovrebbe restituire alla collettività ambiente ed inclusione sociale.

Come visto nelle pagine precedenti, i boschi italiani versano in uno stato di sostanziale abbandono<sup>150</sup>. Il Tuff ha introdotto strumenti che, rispetto al passato, potrebbero generare un'inversione di tendenza ed all'impresa selvicolturale è affidato il compito di essere uno dei propulsori.

Si può, così, tentare una risposta alla questione posta in apertura.

## 7. Conclusioni

Buona *governance*, gestione attiva e valorizzazione della filiera sono le novità cui è affidato l'ammodernamento organizzativo e produttivo del patrimonio boschivo italiano.

Gli operatori chiamati ad attuare questo delicato compito sono tutti quei soggetti che, a livello professionale, operano nel settore forestale. Il riferimento non va solo a chi si occupa di selvicoltura o, più genericamente, di utilizzazioni forestali, ma anche a chi interviene nel campo della viabilità e delle sistemazioni idraulico-forestali, chi si è specializzato nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché chi lavora nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi<sup>151</sup>.

<sup>149</sup> Si riporta la definizione integrale: «insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi».

<sup>150</sup> Crea (2016).

<sup>151</sup> Ai sensi dell'art. 10, VI co., previsione peraltro già contenuta anche nel precedente d.lgs. n. 227/2001, «le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli».

Tuttavia, per espressa previsione normativa, nell'ambito della gestione sostenibile del patrimonio forestale, la selvicoltura ha un rilievo primario, proprio perché a questa è affidato il delicato compito di costituire e dare impulso ad una filiera del legno, strumentale alla valorizzazione e protezione dei boschi e delle foreste ed allo sviluppo dell'indotto.

Se è pur vero che, rispetto alle altre attività agricole, la selvicoltura è sottoposta ad un regime di vincoli pubblicistici più stringente, in linea di principio ciò non dovrebbe rappresentare un ostacolo al suo esercizio imprenditoriale.

Il legame tra agricoltura ed ambiente, per quanto si possa presentare con diverse intensità e contenuti, imposti dal territorio, è una costante di tutte le attività menzionate dall'art. 2135 c.c.<sup>152</sup>. I vincoli gravanti sul bosco, strumentali alla sua conservazione, potrebbero essere anche funzionali a garantire una produzione costante e di un certo tipo. Se, nell'impostazione attuale del legislatore, questi non tengono in considerazione la dimensione economico-produttiva, il problema è di come il legislatore esercita la propria potestà autoritativa che, in una prospettiva *de iure condendo*, andrebbe rivista.

Vale a dire, le funzioni di conservazione del bosco non dovrebbero limitare la selvicoltura come attività di impresa, negli stessi termini in cui non sembra che la cura per il fondo rustico o l'attenzione al benessere degli animali possano ostacolare coltivazione ed allevamento.

Al contrario, l'idea di una agricoltura strettamente legata alla produzione è ormai superata. L'agricoltura, oggi, è sempre di più produzione sostenibile che, oltre a remunerare l'imprenditore, persegue anche interessi ed obiettivi meta-individuali, di contenuto conservativo e di rilevanza collettiva<sup>153</sup>. Basti pensare, ad esempio, all'agricoltura biologica, ove il processo di produzione è orientato alla tutela dell'ambiente, protezione della biodiversità e sviluppo rurale<sup>154</sup>. Se il successo dell'agricoltura biologica è sotto gli occhi di tutti, in altri settori il percorso è lungo o, addirittura, deve ancora iniziare.

La selvicoltura, probabilmente, è quello più arretrato. Le fonti internazionali ed europee, però, impongono di collocarla, in termini del tutto

<sup>152</sup> Già negli anni '90 è stato affermato che la tutela dell'ambiente e del paesaggio sia una funzione di tutta l'agricoltura, così Germanò, Rook Basile (1994, p. 1); Rook Basile (1995, p. 14 e 25); Germanò (2002, p. 428); Rossi (1998, p. 3). L'idea, poi, è stata sviluppata e posta alla base di lavori monografici, tra i quali merita richiamare Rook Basile, Carmignani, Lucifero (2010); Carmignani (2012).

<sup>153</sup> Sul punto, v. nota precedente.

<sup>154</sup> Da ultimo v. Lucifero (2018, p. 477). Sul punto sia altresì consentito il rinvio a Mauro (2018, p. 1).



coerenti a quanto avviene per la coltivazione e l'allevamento, lungo questa impostazione.

Tuttavia, mentre l'allevatore ed il coltivatore sono liberi di scegliere se orientarsi verso forme più o meno sostenibili, le alternative del selvicoltore sono sensibilmente ridotte. La differenza, quindi, sta nell'intensità con cui si presenta il rispetto del principio di sostenibilità, che, per le funzioni assegnate al bosco, nella selvicoltura non può essere sacrificato o compromesso. Le politiche forestali dell'ultimo trentennio<sup>155</sup> non hanno contribuito al suo sviluppo ed alla sua affermazione. Sebbene numerosi possano essere i limiti del Tuff, uno dei suoi meriti è avere richiamato gli orientamenti internazionali, averli resi vincolanti e, di conseguenza, aver obbligato istituzioni ed operatori a rispettare e comportarsi in conformità agli obiettivi che il principio pone.

Per quanto, quindi, le procedure di imposizione dei vincoli dovrebbero essere riviste, per garantire un maggior equilibrio degli interessi in gioco, essi portano la selvicoltura fuori dall'art. 2135 c.c. Tutt'al più, potranno essere utili per distinguere l'arboricoltura da legno dalla selvicoltura.

Se agricoltura è attività diretta «alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso», la selvicoltura non è estranea. Se è pur vero che, di fatto, l'impresa dovrà curare l'intero ciclo biologico<sup>156</sup> e che non si potrà prescindere da una produzione strettamente legata al suolo, l'art. 2135 c.c. non presenta un limite in tal senso<sup>157</sup>.

Per i differenti interessi in gioco, la selvicoltura è diversa dalla coltivazione ma, proprio per questo, il legislatore, al primo comma dell'art. 2135 c.c., non ha parlato di coltivazione del bosco ma, piuttosto, ha preferito usare l'espressione selvicoltura<sup>158</sup>, conservando la formulazione storica e marcando una differenza tra le tre attività, pur accomunate dalla cura e sviluppo del ciclo biologico.

<sup>155</sup> Per quanto, come si è visto, il principio di sostenibilità sia stato concepito ben prima, il termine che si è preso come riferimento è l'*Earth Summit* del 1992, che lo ha posto alla base delle sue risoluzioni.

<sup>156</sup> Di rilevanza del ciclo biologico nella selvicoltura ne parlava già Abrami (1983, p. 206).

<sup>157</sup> Alcune produzioni non possono prescindere dalla disponibilità del fondo e nessuno, comunque, dubiterebbe della loro natura agricola. L'esempio, ancora una volta, è quello dell'agricoltura biologica. L'art. 1 dell'allegato II, reg. (UE) 848/2018 introduce, infatti, il principio della produzione strettamente legata al suolo, «le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso».

<sup>158</sup> Che, sotto il profilo linguistico, ha per oggetto le piante e non la terra, come sottolinea Germanò, Rook Basile (2011, p. 15).

Se un problema esiste, esso si articola piuttosto su un piano differente: il rilancio di questa attività, dando rilievo ai differenti interessi e remunerando l'imprenditore silvicolo, probabilmente più "vincolato" rispetto agli altri della stessa categoria, per quello che restituisce alla collettività.

I soggetti che operano nel settore patrimonio forestale non sono ancora strutturati come imprese. Come ricordato, la figura giuridica che più si avvicina è la comunione a scopo di godimento (2248 c.c.), dove i proprietari dei fondi si limitano ad ottenere le autorizzazioni al taglio colturale che, poi, cedono sul mercato alle piccole falegnamerie locali. Lo stato attuale del patrimonio forestale italiano e della legislazione non offre ai proprietari stimoli che li portino a trasformarsi in impresa, dandosi una organizzazione ed assumendosi un rischio di gestione. Infatti, per quanto lo scopo di lucro non sia un elemento caratterizzante la nozione di impresa<sup>159</sup>, l'interesse a percepire una remunerazione opera comunque sullo sfondo.

La transizione da comunione a scopo di godimento ad impresa sembra compromessa da una serie di ostacoli.

Con una significativa sintesi, una dottrina ha rilevato che l'imprenditore silvicolo si trova ad essere compresso nella sua libertà di iniziativa economica non essendo libero di decidere in ordine al *quando*, all'*an* ed al *quomodo* della gestione del bosco; egli, invece, è obbligato ad un *non facere* imposto dai differenti vincoli, ad un *facere* vincolato imposto dalle modalità di gestione prescritte dalle norme regolamentari e ad un *facere* subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni<sup>160</sup>.

La moltiplicazione dei vincoli genera regole, spesse volte, contraddittorie tra loro<sup>161</sup>. In nome della buona *governance*, invece, la disciplina del

<sup>159</sup> L'irrelevanza dello scopo di lucro, sia in senso oggettivo (profitto dell'attività in quanto tale) sia soggettivo (attribuzione ai titolari dell'impresa di un profitto) è prevalente nella dottrina giuscommerciale. Solo per citare i più significativi, Bonfante, Cottino (2001, p. 435); Campobasso (2013, p. 37); Galgano (1974, p. 8); Oppo (1976, p. 591).

Altra dottrina, tuttavia, che il lucro sia elemento essenziale della nozione di imprenditore, tra questi Ascarelli (1962, p. 189); Asquini (1943, p. 9).

<sup>160</sup> Così Carmignani (2010, p. 71).

<sup>161</sup> Il punto è ben affrontato sempre da Carmignani (2010, p. 73). Nelle sue pagine l'Autrice richiama l'esempio di alberi troppo vecchi per assolvere alla funzione idrogeologica. Se per la legge forestale è possibile procedere all'abbattimento, ciò è precluso dalla legislazione sulla tutela ambientale e paesaggistica. La Corte costituzionale, per gestire queste difformità, afferma che i due interessi si implicano e si integrano reciprocamente: «l'interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da foreste e da boschi rimangano tali. L'interesse forestale tende, proteggendo l'ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua vita e la sua consistenza, mediante l'adozione di tecniche appropriate, elaborate dalle scien-



taglio colturale dovrebbe essere unitaria, così da garantire una maggiore certezza ed equilibrio di interessi.

Un ulteriore ostacolo dipende proprio dalle qualità intrinseche del legno. Affinché si possa procedere al taglio ed alla raccolta sono necessari lunghi tempi di maturazione, di norma intorno ai quindici anni. È, quindi, evidente che, a fronte di queste tempistiche, una proprietà forestale estremamente frammentata non potrà mai garantire all'imprenditore una remunerazione adeguata e costante nel tempo. In tal senso, alcune norme del Tuff hanno proprio l'obiettivo di costituire «unità produttive economicamente sostenibili».

Sempre nella prospettiva di garantire un reddito all'impresa silvicola, che compensi i lunghi tempi di maturazione del legno, questa potrà svolgere anche differenti attività connesse, pur nei limiti del criterio della prevalenza. Per menzionarne alcune, la raccolta e la coltivazione di prodotti forestali non legnosi, sia di genere alimentare (funghi e tartufi) che non alimentare (essenze per cosmetici e profumi); fornitura di servizi turistici (guida ambientale); produzione di energia e biomasse; artigianato. Alcune imprese agricole dedite alla coltivazione hanno già intrapreso questa strada e rappresentano per la selvicoltura un modello cui ispirarsi.

Infine, lo sviluppo di una filiera del legno non può essere lasciato alla libera iniziativa degli individui. Sono, invece, necessari interventi di coordinamento cui aggiungere politiche promozionali e di sviluppo, orientate verso una produzione di qualità, sia in termini di rispetto per l'ambiente e l'ecosistema sia in termini di caratteristiche intrinseche del prodotto.

Se l'impresa selvicolturale restituisce un valore aggiunto all'intera collettività, ciò ha un costo, che non può essere sopportato integralmente dal singolo e che le istituzioni, invece, dovrebbero in qualche modo remunerare.

Nel settore agroalimentare, gli aiuti di provenienza europea hanno avuto un ruolo essenziale nella costituzione della filiera e nello sviluppo rurale. Senza di essi, molte imprese agricole non riuscirebbero a sostenersi e non sarebbero in grado di sopravvivere.

ze forestali e non di rado recepite in atti normativi. Per raggiungere questo scopo sono opportuni, e talvolta necessari, interventi di selvicoltura e di appropriato taglio che, con la utilizzazione, permettono anche di perseguire la finalità di protezione del bosco, considerato nel suo insieme permanente e non nei singoli alberi che concorrono a comporlo», C. cost., 29 gennaio 1996, n. 14, con nota di Traina (1996, p. 130). In dottrina v. anche Crosetti (2000, p. 475). La questione è stata affrontata anche da Abrami (1997, p. 29); Andreani (1996, p. 2).

Il legno, invece, non è annoverato tra i prodotti agricoli e, pertanto, non costituisce un mercato a livello europeo, che le istituzioni sostengono e disciplinano<sup>162</sup>. Se è pur vero che le imprese selvicolturali possono beneficiare di aiuti provenienti dal secondo pilastro Pac, questi non sono destinati alla costituzione di un mercato ma ad attività che, per quanto strumentali e collaterali, sono comunque differenti.

L'UE, però, partecipa ai processi paneuropei, con un ruolo tutt'altro che marginale, probabilmente per compensare le lacune che le sue istituzioni non possono coprire. Se davvero si riuscisse ad arrivare all'approvazione del testo presentato durante la Conferenza di Madrid (2015), la via verso l'armonizzazione dei mercati farebbe un significativo progresso. Per quanto non apra la strada ai "pagamenti", rappresenterebbe un'ulteriore conferma della necessità di rivisitare l'impostazione tradizionale e favorire il rilancio di questa attività.

Concludendo, il Tuff interviene in un contesto in cui la gestione dei boschi è sempre stata ispirata a logiche conservative. Unitamente alla problematica di una frammentazione della proprietà e del difetto di conoscenze adeguate, esse hanno impedito lo sviluppo di un'impresa selvicolturale e portato il patrimonio forestale italiano in uno stato di abbandono e di degrado. In materia di gestione attiva e sostenibile, in linea con le indicazioni che provengono dal diritto internazionale ed europeo, il Tuff, pur con alcuni evidenti limiti, afferma importanti principi che, ove seriamente attuati ed economicamente supportati, si auspica che possano condurre ad un cambiamento di rotta. Per poterlo misurare, però, bisognerà attendere i differenti decreti attuativi e le applicazioni concrete da parte delle Regioni.

Il decreto sicuramente recepisce una sensibilità culturale maturata negli ultimi anni; il timore, però, è che, nel concreto, la sensibilità e le idee non si trasformino in progetti seri e concreti e che le risorse da destinarvi saranno, ancora una volta, limitate.

### Riferimenti bibliografici

- Abbamonte G. (1958), «Note sul problema costituzionale dell'autonomia privata», *Studi sulla Costituzione*, vol. II, Giuffrè, Milano.  
Abrami A. (1975), *Comunità montane e sviluppo economico*, Giuffrè, Milano.  
Abrami A. (1980), «Comunità montane», *Noviss. dig., app.*, Utet, Torino.

<sup>162</sup> Sul punto v. Abrami (1988, p. 231); Tamponi (1998, p. 221); Adomato (1996, p. 155).



- Abrami A. (1981), «Brevi note sul vincolo idrogeologico nell'evoluzione giurisprudenziale e nella legislazione regionale», *Giurisprudenza Agraria*, IV.
- Abrami A. (1982), «Foreste e boschi», *Novissimo Digesto italiano, Appendice III*, Utet, Torino.
- Abrami A. (1983), «Le funzioni del bosco: appunti sulla rilevanza del diritto forestale», *Rivista di Diritto Agrario*, II.
- Abrami A. (1986), «Realtà forestale ed evoluzione legislativa», *Giurisprudenza Agraria Italiana*, VI.
- Abrami A. (1988), «Selvicoltura e comunità economica europea», in Capizzano E. (a cura di), *Compendio di diritto agrario comunitario*, Università degli Studi, Camerino.
- Abrami A. (1993), *Dal vincolo idrogeologico al vincolo ambientale*, FUP, Firenze.
- Abrami A. (1997), «Legislazione forestale e legislazione ambientale: sovrapposibilità o differenziazione?», *Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente*, I.
- Abrami A. (1998), «Sul significato di territori coperti da foreste e da boschi», *Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente*, IX.
- Abrami A. (2001a), «Commento al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Abrami A. (2001b), «Nuovi contenuti», *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, III-IV.
- Abrami A. (2002), «Attualità della materia foreste», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Abrami A. (2003), «L'impresa forestale nei recenti orientamenti legislativi», *Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente*, IX.
- Abrami A. (2005), *Manuale di diritto forestale e dell'ambiente territoriale*, Giuffrè, Milano.
- Abrami A. (2017), «La definizione giuridica di bosco», in *I diritti della terra e del mercato agro-alimentare. Liber amicorum Alberto Germanò*, Utet, Torino.
- Adornato F. (1990a), «Il vincolo idrogeologico come strumento di controllo dell'uso del territorio», *Nuovo Diritto Agrario*, I.
- Adornato F. (1990b), «La legislazione forestale fra Stato, regioni e Cee», *Nuovo Diritto Agrario*, I.
- Adornato F. (1996), «L'impresa forestale ed il suo fallimento», *Rivista di Diritto Agrario*, IV.
- Adornato F. (1996), *L'impresa forestale*, Giuffrè, Milano.
- Adornato F. (a cura di) (2002), *Attività agricole e legislazione di "orientamento"*, Giuffrè, Milano.
- Adornato F. (2003), «La definizione di bosco e/o foresta», in Costato L. (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Cedam, Padova.
- Albisinni F. (2013), «Innovazione-azione e innovazione-reazione nel diritto agrario e alimentare europeo: i nuovi scenari», *Agricoltura, Istituzioni Mercati*, I-II.
- Albisinni F. (2014), «La definizione di attività agricola nella nuova pac [politica agricola comunitaria], tra incentivazione e centralizzazione regolatori», *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, V.

- Amorosino S. (2014), «Il Paternariato Pubblico Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo n. 56/2017)», *Urbanistica e Appalti*, V.
- Andreani A. (1996), «Nuovi spunti di riflessione su "tagli colturali" dei boschi: interessi economici ed interessi ambientali ancora a confronto», *Cellulosa e Carta*, I.
- Andreani L. (1990), «voce Silvicoltura», *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Ascarelli T. (1962), *Corso di diritto commerciale. Introduzione all'impresa*, Giuffrè, Milano.
- Asquini A. (1943), «Profili dell'impresa», *Rivista di Diritto Commerciale*, I.
- Barcellona P. (1996), *Diritto privato e società moderna*, Jovene, Napoli.
- Benedetti G. (1991), «Negozio giuridico e iniziativa economica privata», in *Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale*, Jovene, Napoli.
- Bifulco R., D'Aloia A. (2008), «Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale», in *Un diritto per il futuro. Teoria e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, IX.
- Bione M. (1978), «L'imprenditore agricolo», in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano F., «Il L'impresa», Cedam, Padova.
- Bognetti G.P. (1959), «Boschi e foreste (premessa storica)», in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Bolognini S. (2011), «Il bosco e la disciplina forestale», in Costato L., Germanò A., Rook Basile E., *Trattato di diritto agrario*, II, Utet, Torino.
- Bonfante G., Cottino G. (2001), «L'imprenditore», in Cottino G., *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova.
- Cafagno M., Botto M., Fidone G., Bottino G. (a cura di) (2013), *Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati*, Giuffrè, Milano.
- Campobasso G.F. (2013), *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*, Utet, Torino.
- Canfora I. (2011), «L'impresa agricola nell'interpretazione della giurisprudenza di Cassazione dopo la riforma del 2001», *Rivista di Diritto Agrario*, IV.
- Canfora I. (2018), «Il bosco e l'impresa forestale», in Ferrucci N. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino.
- Caravita B. (1993), *Diritto dell'ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali*, Giuffrè, Milano.
- Carmignani S. (2006), *Agricoltura e competenza regionale*, Giuffrè, Milano.
- Carmignani S. (2010), «Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubblicistici», in Rook Basile E., Carmignani S., Lucifero N., *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio*, Giuffrè, Milano, I.
- Carmignani S. (2012), *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Giappichelli, Torino.

- Carrara G. (1959), «Contratti agrari», in Vassalli F. (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, Torino.
- Carrara G., Romagnoli E. (1965), «voce Impresa agraria», *Nuovissimo digesto italiano*, VIII, Utet, Torino.
- Carrozza A. (1975), *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Giuffrè, Milano.
- Cartei G.F. (2006), «La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime dei beni ed esercizio delle funzioni amministrative», *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, I.
- Cartei G.F. (2011), «Le varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale», in Cerrina Feroni G. (a cura di), *Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 1.
- Cartei G.F. (a cura di) (2013), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Giappichelli, Torino.
- Cartei G.F., Ricchi M. (a cura di) (2015), *Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato*, ESI, Napoli.
- Casadei E. (1978), «Impresa e azienda agricola», in Irti N. (a cura di), *Manuale di diritto agrario italiano*, Torino, Utet.
- Casadei E. (2001), «Commento agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228», in Costato L. (a cura di), *I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, Commentario sistematico*, nella rivista *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, III-IV.
- Casadei E. (2009), «La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001», *Rivista di Diritto Agrario*, III.
- Castronovo C. (2005), «Autonomia privata e costituzione europea», *Europa e Diritto Privato*, I.
- Cerrina Feroni G. (a cura di) (2011), *Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti*, Giappichelli, Torino.
- Chiti M.P. (2007), «Partenariato pubblico-privato», in Clarich M., Fonderico G., *Dizionario di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano.
- Chiti M.P. (a cura di) (2009), *Il partenariato pubblico-privato. Concessioni, finanza di progetto, società miste, fondazioni*, ESI, Napoli.
- Chiti M.P. (2016), «Il Partenariato Pubblico Privato e la nuova direttiva concessioni», *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, I.
- Corbetta L. (2018), «I Regolamenti FLEGT e EUTR sul commercio di legno e derivati», in Ferrucci N. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale e europeo*, Giappichelli, Torino.
- Costato L., Manservigi S. (2012), *Profili di diritto ambientale dell'Unione europea*, Cedam, Padova.
- Costato L. (1979), *Proprietà terriera ed imprenditore agricolo: per una ridefinizione dell'attività agraria*, Editrice Universitaria, Ferrara.
- Costato L. (1989), *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Cedam, Padova.
- Costato L. (2001), «I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, fore-

- stale e agricolo (d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227 e d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Costato L. (2004), «La nuova versione dell'art. 2135 cod. civ. e la Corte di Cassazione», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Costato L. (2017a), «Le conseguenze della trasformazione della PAC», *Rivista di Diritto Agrario*, 526.
- Costato L. (2017b), «Per una storia della PAC (a sessant'anni dall'inserimento dell'agricoltura nel progetto di Trattato CEE)», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Costato L., Russo L. (2015), *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, Giuffrè, Milano.
- CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (2016), *Annuario dell'agricoltura italiana*, 2016, consultabile in <https://www.crea.gov.it/it/news/annuario-agricoltura>.
- Crepaldi G. (2014), «Il regime vincolistico dei beni paesaggistici», in Crosetti A. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, Giuffrè, Milano.
- Cristiani E. (1989), «Profili peculiari dell'impresa forestale», *Rivista di Diritto Agrario*, III.
- Crosetti A. (1988), «voce Boschi e foreste», *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma.
- Crosetti A. (1994), «Le comunità montane dalla L. 142/1990 alla L. 97/1994, analisi e prospettive», *Rivista di Diritto Agrario*, III.
- Crosetti A. (2000), «Beni forestali e beni ambientali: per un superamento delle tutele parallele», in AA.VV., *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Giuffrè, Milano.
- Crosetti A. (2008), «voce Beni forestali», *Digesto discipline pubblicistiche*, agg. I, Utet, Torino.
- Crosetti A. (2012), «Note sulla politica legislativa forestale italiana tra '800 e '900: luci e ombre», *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, I.
- Crosetti A. (2017), «Il difficile governo dei terreni montani in Italia», *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, IV.
- Crosetti A. (2018), «voce Beni forestali dopo il d.lgs. 3.4.2018 n. 3, *Pluris*, on-line.
- Crutzen P.J. (2005), *Benvenuti nell'antropocene. L'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era*, Mondadori, Milano.
- D'Addezio M. (1987), «Bosco, ambiente e diritto agrario: interferenze e distinzioni (brevi considerazioni)», in *Il bosco e l'ambiente: aspetti economici, giuridici ed estimativi, Atti del XVII Incontro Ce.S.E.T.*, Firenze 3-4 aprile 1987, FUP, Firenze.
- D'Aloja C., Pesi L. (2002), «La cooperazione internazionale per la salvaguardia delle foreste e il ruolo dell'Unione Europea», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Dalfino E. (1983), *Le comunità montane nel sistema dei poteri locali*, Bari, Laterza.
- De Martin G.D., Di Folco M. (2009), «Un orientamento opinabile della giurisprudenza costituzionale in materia di comunità montane», *Giurisprudenza Costituzionale*, IV.



- Desideri C. (2014), «La montagna nella legislazione italiana: dagli interventi di settore alla tutela del paesaggio», *Agricoltura Istituzioni Mercati*, I.
- Di Cristina F. (2016), «Il partenariato pubblico-privato quale archetipo generale», *Giornale di Diritto Amministrativo*, IV.
- Di Dio C. (2011), «Frane e dissesto idrogeologico: verso una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici», *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, III-IV.
- Di Dio F. (2005), «Chiosando sulla nozione di boschi e foreste: il percorso evolutivo della definizione scientifica e normativa», *Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente*, IX.
- Di Plinio G. (2011), «Aree protette vent'anni dopo. L'inattuazione profonda della L. 394/1991», *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, III.
- Dipace R. (2006), *Partenariato pubblico privato e contratti atipici*, Giuffrè, Milano.
- Ferrucci N. (1989), *L'individuazione dell'impresa zootecnica e del suo statuto*, Giuffrè, Milano.
- Ferrucci N. (2008), «Il vincolo idrogeologico», in Ferrucci N., Crosetti A. (a cura di), *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, Giuffrè, Milano, 443.
- Ferrucci N. (2014), «Agricoltura e ambiente», *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, III-IV.
- Ferrucci N. (2015), «Il diritto e il rovescio: riflessioni del giurista sull'ambiente alla luce dell'enciclica Laudato si'», *Agricoltura, Istituzioni e Mercati*, I.
- Ferrucci N. (2016), «Il bosco alla luce del Codice dei Beni culturali e del paesaggio», *I diritti della terra e del mercato agro-alimentare. Liber amicorum Alberto Germanò*, Utet, Torino.
- Ferrucci N. (2018a), «Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali», *Diritto Agroalimentare*, II.
- Ferrucci N. (2018b), «Il paesaggio», in Ferrucci N. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, Giappichelli, Torino.
- Fioritto A. (2003), «Boschi e foreste», in Cassese S. (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale*, V, Giuffrè, Milano.
- Fracchia F. (2010), *Lo sviluppo sostenibile*, ESI, Napoli.
- Francario L. (1988), *L'impresa agricola di servizi*, Jovene, Napoli.
- Francario L., Paoloni L. (1989), *L'impresa agrituristica. Normativa comunitaria, nazionale, regionale*, Jovene, Napoli.
- Francioni F. (2007), «Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente», in Fois P. (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e europeo dell'ambiente*, ESI, Napoli.
- Galgano F. (1974), *L'imprenditore*, Zanichelli, Bologna.
- Galloni G. (1974), *Potere di destinazione e impresa agricola*, Giuffrè, Milano.
- Galloni G. (1980), *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Liguori, Napoli.
- Galloni G. (2003), «Impresa agricola. Disposizioni generali», nella collana Galgano F. (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma.
- Garaguso G.C., Marchisio S. (a cura di) (1993), *Vertice per la Terra*, FrancoAngeli, Milano.

- Germanò A., Rook Basile E. (1985), «Problemi di struttura dell'impresa forestale», *Cellulosa e Carta*, I.
- Germanò A., Rook Basile E. (2011a), «L'impresa agricola», in Costato L., Germanò A., Rook Basile E., *Trattato di diritto agrario*, I, Utet, Torino.
- Germanò A., Rook Basile E. (2011b), «voce Impresa agricola», *Digesto discipline privatistiche*, Agg., IV, Utet, Torino.
- Germanò A., Rook Basile E. (2014a), *Manuale di diritto agrario comunitario*, Giappichelli, Torino.
- Germanò A., Rook Basile E. (2014b), «sub art. 2135», in Cagnasso O., Vallebona A. (a cura di), *Dell'impresa e del lavoro*, nella collana Gabrielli E. (diretta da), *Commentario del Codice civile*, Utet, Torino.
- Germanò A., Rook Basile E. (1994), «Agricoltura e ambiente», *Diritto Agrario*, I.
- Germanò A. (1982), *I poteri dell'imprenditore agricolo su fondo altrui*, Giuffrè, Milano.
- Germanò A. (1995), *Manuale di diritto agrario*, Giappichelli, Torino.
- Germanò A. (2001), «Commento al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, di Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57», *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, III-IV.
- Germanò A. (2002), «La tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura», in Carpino B. (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, I, Tellus, Roma.
- Giannini M.S. (1993), *Diritto amministrativo*, vol. II, Giuffrè, Milano.
- Giovannini E. (2018), *L'utopia sostenibile*, Laterza, Bari.
- Giuffrida M. (1970), «voce Imprenditore agricolo», *Enciclopedia del Diritto*, XX, Giuffrè, Milano.
- Giuffrida M. (2002), «Commento agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228», *Rivista di Diritto Agrario*, IV.
- Giuffrida R. (a cura di) (2012), *Diritto europeo dell'ambiente*, Giappichelli, Torino.
- Goldoni M. (2003), «La riformulazione del testo dell'art. 2135 c.c.», in Costato L. (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III, Cedam, Padova.
- Gori L. (2009), «La "via" problematica del coordinamento della finanza pubblica per il riordino (e la soppressione?) delle comunità montane», *Rivista di Diritto Agrario*, III.
- Gori L. (2010), «L'eterno ritorno delle comunità montane: un'altra pronuncia della corte costituzionale e le ulteriori novità legislative», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Grasso G. (2003), «Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, carta dei diritti e Progetto di Costituzione europea», *Politica del Diritto*, IV.
- Groppi T. (2016), «Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro», *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, I.
- IUCN-UNEP-WWF (1980), *World Conservation Strategy: Living resource conservation for sustainable development*.

Jannarelli A. (2002), «L'impresa agricola nel sistema agroindustriale», *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, IV.

Jannarelli A. (2012), «sub art. 866 c.c.», in Jannarelli A., Macario F. (a cura di), *Della proprietà*, nella collana Gabrielli E. (diretta da), *Commentario al Codice civile*, Utet, Torino.

Jannarelli A., Vecchione A. (a cura di) (2009), «L'impresa agricola», nella collana Buonocore V. (diretta da), *Trattato di diritto commerciale*, Utet, Torino.

La Camera F. (2003), *Sviluppo sostenibile*, Editori Riuniti, Rimini.

Lanza A. (2006), *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, Bologna.

Latessa A. (1968), «voce Foreste e boschi», in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, Torino.

Lazzara C. (1980), «Impresa agricola. Disposizioni generali», in Scialoja A., Branca C. (a cura di), *Commentario del Codice civile, Libro V. Del Lavoro*, Zanichelli, Bologna-Roma.

Libertini M. (2002), «Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano», *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni*, VII.

Libertini M. (2015), «Persona, ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni», *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del IX Convegno Nazionale Sisdic, in ricordo di Giovanni Gabrielli, ESI, Napoli.

Losavio C. (2010), «Il settore forestale tra Protocollo di Kyoto e mercato volontario dei crediti di carbonio», *Rivista di Diritto Agrario*, I.

Lucifero N. (2018), «Il regolamento (Ue) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo», *Rivista di Diritto Agrario*, IV.

Luna Serrano A. (1991), «Note per una introduzione al diritto agrario forestale», *Rivista di Diritto Agrario*, III.

Maddalena P. (2009), «Il bosco e l'ambiente», *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, V.

Magni M. (2002), «Il ruolo del bosco per l'economia e l'ambiente», *Economia Montana*, I.

Manservigi S. (2014), «Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell'Unione europea ed il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario», in Sgarbanti G., Borghi P., Germanò A. (a cura di), *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Giuffrè, Milano.

Marchisio S., Raspadori F., Maneggia A. (1998), *Rio cinque anni dopo*, FrancoAngeli, Milano.

Maresca D. (2013), «Il sostegno diretto all'agricoltura tra proporzionalità e "over regulation" nell'esperienza giurisprudenziale europea», *Rivista di Diritto Agrario*, III.

Matteoli S. (2018), «Il vincolo idrogeologico», in Ferrucci N. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, Giappichelli, Torino.

Mauro M. (2018), «Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi», *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, VI.

Mauro M. (2019), «La raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi»,

Ferrucci N., *Commentario al Testo Unico Forestale*, WKI, Torino, in corso di pubblicazione.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1972), *The limits to growth*, Universe Press, New York.

Mengoni L. (1997), «Autonomia privata e costituzione», *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, I.

Musu I. (1993), *Economia e ambiente*, Il Mulino, Bologna.

Oppo G. (1976), «Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano», *Rivista di Diritto Civile*, III.

Pajno A. (2015), «La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla corruzione», *Rivista Italiana di Diritto Pubblico e Comunitario*, V.

Pearce D., Markandya A., Barbier E. (1991), *Progetto per un'economia verde*, Il Mulino, Bologna.

Pearce D.W., Turner K. (1991), *Economia delle risorse naturali e dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna.

Pennasilico M. (2015), «Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi ecologica del contratto», *Persona e Mercato*, I.

Pennasilico M. (a cura di) (2016), «Contratto e ambiente: l'analisi ecologica del diritto contrattuale», *Atti del Convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015*, ESI, Napoli.

Pepe V. (2002a), «Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno», *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, II.

Pepe V. (2002b), «Lo sviluppo sostenibile tra governo dell'economia e profili costituzionali», in Ferrara R., Vipiana P.M., *I "nuovi diritti" nello Stato sociale in trasformazione. I. La tutela dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario*, Cedam, Padova.

Pepe V. (2006), «La sostenibilità come valore», *Diritto Agrario*, I.

Petrelli L. (2007), *Studio sull'impresa agricola*, Giuffrè, Milano.

Pontecorvo C.M. (2012), *Il regime internazionale per la protezione delle foreste*, Satura, Napoli.

Raganelli B. (2010), *Principi, disposizioni e giurisprudenza comunitaria in materia di partenariato pubblico privato: un quadro generale*, www.giustamm.it.

Rodotà S. (a cura di) (1977), *Il controllo sociale delle attività private*, Il Mulino, Bologna.

Romagnoli E. (1959a), «Boschi (dir. priv.)», *Enciclopedia del Diritto*, V, Giuffrè, Milano.

Romagnoli E. (1959b), «voce Boschi e foreste (dir. priv.)», *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano.

Romagnoli E. (1986a), «L'impresa agricola», in Rescigno P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XV, Utet, Torino.

Romagnoli E. (1986b), «voce Agricoltura», *Digesto discipline privatistiche*, Utet, Torino.

Romagnoli E. (1990), «voce Diritto agrario», *Digesto discipline privatistiche*, Utet, Torino.



- Romagnoli E. (1992), «voce Impresa agricola», *Digesto discipline privatistiche, sez. commerciale*, VII, Utet, Torino.
- Romagnoli E. (2001), «L'impresa agricola», in Rescigno P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, tomo II, Utet, Torino.
- Romano R. (2018), «Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», *Agriregionieuropa*, 54, rivista on-line.
- Ronchi E. (2000), *Uno sviluppo capace di futuro. Le nuove politiche ambientali*, Il Mulino, Bologna.
- Rook Basile E., Carmignani S., Lucifero N. (2010), *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Giuffrè, Milano.
- Rook Basile E. (1988), *Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Giuffrè, Milano.
- Rook Basile E. (1995), *Introduzione al diritto agrario*, Giappichelli, Torino.
- Rossi R. (1998), «Diritto della produzione agricola e tutela dei beni ambientali (breve nota parentetica per il cultore del diritto agrario)», *Rivista di Diritto Agrario*, I.
- Russo L. (2013), «La riforma della Pac [Politica agricola comune] del 2013 e le relazioni contrattuali tra gli operatori del mercato», *Agricoltura Istituzioni Mercati*, I-II.
- Sachs J.D. (2015), *L'era dello sviluppo sostenibile*, UBE, Milano.
- Salvestroni U. (1991), «Impresa e rapporti agrari, diritto forestale e regionale e diritto agrario comunitario», *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, XI-XII.
- Salvia F. (1998), «Ambiente e sviluppo sostenibile», *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, II.
- Sandulli A.M. (1959), «voce Boschi e foreste (dir. amm.)», *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano.
- Sandulli A.M. (2000), «Tutela dell'ambiente e sviluppo economico e infrastrutturale: un difficile ma necessario temperamento», *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, I.
- Sciaudone A. (2005), *L'impresa agricola: profili di qualificazione*, ESI, Napoli.
- Sciaudone A. (2016), «L'azienda agricola tra esigenze della proprietà e sviluppo dell'impresa (il potenziamento delle strutture agricole e la promozione dell'azienda tra politiche europee e dinamiche interne)», *Rivista di Diritto Agrario*, IV.
- Strambi G. (2008), «La tutela delle foreste nel diritto internazionale», in Crosetti A., Ferrucci N. (a cura di), *Manuale di diritto forestale e ambientale*, Giuffrè, Milano.
- Tamponi M. (1983), *Una proprietà speciale. Lo statuto dei beni forestali*, Cedam, Padova.
- Tamponi M. (1988), «Politica comunitaria in materia di foreste e boschi e piano forestale nazionale», in Capizzano E. (a cura di), *Compendio di diritto agrario comunitario*, Università di Camerino, Camerino.

- Tamponi M. (1999a), «voce Impresa agricola forestale», *Enciclopedia del Diritto*, agg., III, Giuffrè, Milano.
- Tamponi M. (1999b), «voce Patrimonio forestale», *Enciclopedia del Diritto*, agg., III, Giuffrè, Milano.
- Thaler R.H., Sunstein C.R. (2008), *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Feltrinelli, Bologna.
- Tommasini A. (2013), «Strategie di competitività nel sistema agroalimentare in funzione della nuova PAC (imprenditori agricoli alla riscoperta della "food security")», *Rivista di Diritto Alimentare*, III.
- Traina D.M. (1996), «Legge Galasso e tutela dei boschi», *Giurisprudenza Costituzionale*, I.
- Travi A. (2013), *Il partenariato pubblico-privato: i confini incerti di una categoria*, in Cafagno M., Botto A., Fidone G., Bottino G. (a cura di), *Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati*, Giuffrè, Milano.
- Vecchione A. (1996), «Le attività agricole principali», in Jannarelli A., Vecchione A. (a cura di), *L'impresa agricola*, nella collana Buonocore V. (diretta da), *Trattato di diritto commerciale*, Utet, Torino.
- Volpi F. (1996), *Sviluppo*, Giuffrè, Milano.
- Yescombe E.R. (2007), *Public-private partnership*, Elsevier, Amsterdam.